LEGISLATURA XV — 1a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1884

#### CCVII.

## TORNATA DI VENERDI 8 FEBBRAIO 1884

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. L'onorevole Borgatta parla sull'ordine del giorno. = Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno — Sull'articolo 9 parlano i deputati Bonghi, Crispi, Luchini O., il ministro della pubblica istruzione, il relatore Berio i deputati Corleo e Dini — Approvasi l'articolo 9 — L'articolo 10 è ritirato ed approvasi l'articolo 11 — Sull'articolo 12 parlano i deputati Corleo, Cairoli, Bonghi, il ministro ed il relatore — Approvasi l'articolo 12 — Osservazioni del deputato Bonghi a proposito dell'articolo 13 e risposta del relatore — Sospendesi la discussione degli articoli 14 e 17 — Approvasi l'articolo 15 — Sull'articolo 16 parlano i deputati Curioni, Dini Ulisse ed il relatore - Approvasi l'articolo 16 - Dopo osservazioni del deputato Bonghi sull'articolo 18 al quale risponde il relatore, approvasi l'articolo 18. = E data lettura delle seguenti domande di interrogazione: una del deputato Canzi al ministro delle finanze e al ministro d'agricoltura e com vercio, intorno ai loro intendimenti relativamente alla produzione dei tubacchi indigeni; un'altra dello stesso deputato Canzi al ministro di agricoltura e commercio, sull'istituzione di borse per studi sulla fabbricazione degli zuccheri, e sulla presentazione del disegno di legge sulla caccia; e finalmente una dell'onorevole Di Sant'Onofrio al ministro degli affari esteri sui provvedimenti adottati dal regio Governo a tutela dei nostri interessi e dei nostri connazionali in presenza degli ultimi avvenimenti del Sudan. = Il presidente del Consiglio dichiara che non può stabilire un giorno prossimo per rispondere alla interpellanza del deputato Severi interno all'applicazione dell'articolo 100 della legge elettorale - Il deputato Severi non accetta il differimento e ritira la sua interpellanza.

La seduta comincia alle ore 2, 25 pomeridiane.

Capponi, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

# Discussione e deliberazioni relative all'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Votazione per la nomina di otto membri della Commissione incaricata di esaminare il progetto del Codice penale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta sull'ordine del giorno. Borgatta. Prego la Camera di voler consentire che questa votazione sia rimandata a domani.

Presidente. L'onorevole Borgatta propone che sia invertito l'ordine del giorno e sia rimandata a domani la votazione di cui al numero 1.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(La Camera approvà.)

Savini. La controprova.

Presidente. Non è stata chiesta a tempo.

Si passerà quindi al numero successivo dell'ordine del giorno. Intanto credo mio dovere avvertire la Camera che è stata stamane distribuita la relazione della Commissione, incaricata di riferire legislatura xv. — 1ª sessione — discussioni — tornata dell'8 febbraio 1884

sulla domanda a procedere in giudizio contro i deputati Nicotera e Lovito. Secondo la consuetudine, propongo che sia iscritta nell'ordine del giorno di domani in principio di seduta.

(Così rimane stabilito).

## Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore del Regno.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno.

Come la Camera ricorda, fu ieri iniziata la discussione intorno all'articolo 9. Do facoltà all'onorevole Bonghi, che propose un emendamento all'articolo stesso, di proseguire il suo discorso.

Bonghi. Gli onorevoli colleghi vorranno ricordare a qual punto io era giunto col mio discorso di ieri sera.

Discorreva del modo secondo il quale si compone il Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 9 del disegno di legge della Commissione.

La questione, relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione, secondo quell'articolo ha grandissima importanza, non solo per il rapporto amministrativo, al quale appunto si riferisce il detto articolo, ma altresì per il rapporto disciplinare e soprattutto per la nomina dei professori. Se voi riescite a trovare un Consiglio amministrativo, il quale possa con soddisfazione e sicurezza amministrare e sorvegliare la disciplina nell' Università, voi potrete trovare in questo Corpo altresì un istrumento adatto a compiere la funzione la più difficile forse nell'organizzazione universitaria, cioè la nomina dei professori.

Quando voi componiate male questo consiglio amministrativo; quando voi, a proposito di questo articolo 9, compromettiate tutta quanta la organizzazione dell'Università nelle mani dei professori, voi non riuscirete a trovare nel rimanente della leggo organi sufficienti ed adatti alle altre funzioni dell'Istituto universitario. Sicchè non paia alla Camera che siasi discorso, intorno alle disposizioni di questo articolo, troppo a lungo. Non paia che chi ne discorre lo faccia soltanto per impedire che la discussione della legge proceda. Chi ne discorre qui ha il suo tempo misurato più che altri non l'abbia, e, se sagrifica questo suo tempo, vuol dire che è profondamente persuaso dei cattivi effetti che questo ordinamento produrrebbe; che è profondamente persuaso che è suo dovere, per quanto può spettargli, impedire cotesti cattivi effetti, e se poi non vi riesce, non sarà sua colpa. Sarebbe uua colpa, se, per quanto è in lui, non si adoperasse ad impedire ciò che a lui può parere un male.

Or dunque, ritorniamo nella via nella quale io mi era fermato ieri sera.

Io vi diceva che l'istituzione di questo Consiglio amministrativo consiste nel dare l'amministrazione dell'Istituto a coloro che vivono delle sostanze dell'Istituto stesso; a coloro che hanno degli obblighi verso lo stesso Istituto, e vi domandava se mai conosceste un'altra organizzazione siffatta, e se essa vi paresse ragionevole ed accettabile. E, postavi questa domanda generale, ve la divideva, sto per dire, in due.

Pensate voi, vi diceva, questo Istituto come una corporazione? E allora le vostre leggi amministrative vietano che una corporazione a fine pnbblico si amministri così. Pensate voi questo Istituto come fondazione? Ed allora le vostre leggi sulle fondazioni vi impediscono, vi sconsigliano dall'organizzare una fondazione somigliante. E fattevi queste domande, io, per la curiosità che aveva mosso me medesimo in queste ricorche, immaginandomi, come era naturale, che una curiosità simile avesse mosso anche voi, ero andato cercando se le Università fossero state, al principio, corporazioni o fondazioni. Io, o signori, avevo scoperto una verità, la quale non trovo ancora detta nei libri. E poichè la Università aveva maggiore utilità nei tempi in cui i libri non supplivano ai professori, mi sono creduto appunto in diritto o, almeno, in facoltà, avendo creduto di scoprire una verità che non leggevo nei libri, di comunicarvela.

La verità è questa: che le *Universitates* sono nate come corporazioni, cioè a dire, come associazioni di persone, intese a raggiungere un fine, in comune. Ma, via via, alle *Universitates*, nel più fitto medio evo, si erano andate aggiungendo, per privilegio di papi, o di principi, o di comuni, gli studi generali; ed allora codesti studi generali avevano avuto soprattutto carattere di fondazione.

E, o signori, sarebbe una storia di grande interesse e non ancor fatta (perchè il solo libro che noi abbiamo sopra di ciò di un tedesco celebre, in questa parte non mi pare compiuto) sarebbe una storia di grandissimo interesse e non ancor fatta la narrazione del come i due organismi che concorrevano nelle Università si siano andati alte rando e modificando durante i secoli, e la corporazione vi si sia poco a poco disciolta, sia venuta

LEGISLATURA XV — 1a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1884

meno nella più parte degli Stati europei, e la fondazione sia rimasta in piedi. Ma l'Inghilterra ci dà l'esempio del contrario.

Ora, o signori, io vi ho detto che la nostra legislazione amministrativa vi vieta una fondazione come è proposta in quest'articolo. Avete una simile organizzazione nella storia? Sì, l'avete avuta un'organizzazione, come sta nel nostro articolo 9, ma sapete quando? In quei periodi di tempo nei quali le Università erano decadute, ed avevano una vita misera e stentata.

Io non vi direi nulla, o signori, se esprimessi ciò solo con una affermazione mia; mi torrò adunque severissimo in questa parte, e non vi parlerò che per bocca d'altri, per bocca d'uomini la cui autorità non può essero messa in dubbio.

Se voi, o signori, risalite alle Università no stre, e le comparate all'Università di Parigi, ed a tutte quante le forastiere, che sono state create su quella, voi troverete questa principale differenza per cui vi persuaderete altresì che voi introducete ciò che in Italia i nostri padri non hanno voluto mai.

La principale differenza è questa, che nelle Università nostre i maestri non hanno fatto mai corporazione, ed invece nell'Università di Parigi, ed in tutte quante le altre che si sone modellate su quella, i maestri hanno fatto corporazione.

Voi adunque andate in quest'articolo contro alle tradizioni della patria vostra.

Ed ora nella patria vostra in che maniera i professori e i maestri sono stati considerati da codeste corporazioni?

I maestri delle Università nostre sono stati considerati prima rispetto agli studenti, poi rispetto a quei Governi particolori che i comuni e gli Stati avevano creato per regolare le Università.

I maestri sono stati bensì forniti di certi privilegi quando venivano ad insegnare in una città, ma considerati eziandio come strettamente obbligati a compiere gli obblighi che gli studenti prima e quei Governi dopo loro imponevano, fino ad essere puniti severamente se a quegli obblighi mancassero. Come i maestri erano pagati prima dagli studenti e poi dai comuni, eran diversi quelli nei quali risultava il diritto di sindacarli.

Gli studenti di Bologna, ad esempio, erano severissimi verso i loro maestri. Li obbligavano a stare strettissimamente ai patti, ad insegnare in tal giorno, ad insegnare le tali e tali altre materie. Li obbligavano persino a non lasciare non solo nessun paragrafo senza spiegazione, ma quando in una data materia vi fosse qualche la avuto in alcune altre, forse in tempi anteriori.

paragrafo difficile, a non differirne la spiegagazione agli ultimi momenti della lezione. Temevano che il maestro di quel paragrafo difficile si fosse dimenticato!

Più gli studenti cessarono di tenere essi questa disciplina verso i maestri, e vi si surrogarono quei governi, dei quali vi parlavo più sopra, e sui quali ritorneremo.

Codesto era il concetto del maestro dell'antica Università italiana.

Invece nelle Università francesi i maestri, come diceva, facevano corporazione.

Ma i maestri erano quelli che noi ora chiamiamo professori? No; i maestri che facevano corporazione erano coloro i quali erano stati addottorati nell'Università; i quali, per essere stati addottorati nell'Università, acquistavano tutti quanti il diritto essi soli di insegnare. Però di mano in mano che la folla dei dottori crebbe fu impossibile a tutti i dottori di insegnare, e si distinsero in dottori reggenti o leggenti, e non leggenti. Ma anche a questi ultimi restò il diritto di far parte della corporazione dei maestri.

Di mano in mano i dottori reggenti i quali furono sino ad un certo tempo pagati dagli scolari, cominciarono ad esser pagati dal Governo. Allora si cambiò la natura del maestro dell'Università. Da dottore reggente divenne propriamente professore, e si mantenne al governo della Università non senza molti limiti e soprintendenze

Così a poco a poco nacque in alcune delle Università create sul modello di quelle di Parigi, una organizzazione nella quale il Governo dell'Università fu rimesso in gran parte nelle mani di quei professori diventati ufficiali dello Stato.

Così nacque, e in principio del medio evo si sviluppò l'organizzazione, che voi, signori, ci venite a ripresentare nel secolo XIX!

E con quali effetti? Voi, signori, non avete l'esperimento di questi effetti; noi non abbiamo avuta sinora un'organizzazione siffatta. Invece, nella Scozia (ci dice uno dei più illustri uomini che la Scozia abbia avuto, quegli che ha dato l'ultimo splendore alla scuola di filosofia scozzese, nel suo scritto sul "Sistema di patronato e di soprintendenza delle Università, ", uno scritto davvero eccellente, ed uno dei migliori che ci siano in questa materia), nella Scozia, non solo il sistema che ci si propone, il sistema protettorale è stato vigente, ma altresì un altro sistema che noi abbiamo ancora in qualche parte in quelle Università che si sono chiamate libere, e abbiamo avuto in alcune altre, forse in tempi anteriori.

Ora, l'Hamilton, dopo aver ragionato dei difetti del sistema municipale, passa al professorale; ed ecco, signori, le parole che egli scrive: " Dal migliore dei sistemi di patronato accademico, noi ora passiamo al peggiore. La pubblica opinione in questo paese è troppo unanime nel condannarlo, perchè non sia neppur necessario che discorriamo a lungo dei suoi difetti. " Ecco, signori, che cosa diceva uno che ha assistito all'azione di quel sistema, e che fece il più che potè perchè esso fosse riformato, come fu riformato più tardi.

"Nella forma inqualificata (cioè dice illimitata, appunto come la vostra) questo sistema è stato provato in Scozia nel buio del medio-evo, e in assai poche delle Università continentali, ed in queste lo esperimento è stato breve. In una forma estremamente temperata (come non è la vostra) e in circostanze che ne scemavano grandemente i mali, è stato tollerato per un periodo di tempo considerevole nelle Università tedesche. L'esperienza però ha provato la sua dannosità nonostante qualunque mitigazione, ed esso è stato in questo paese (in Inghilterra, il paese che voi credete, come davvero è, il paese della iniziativa privata) assolutamente ed universalmente condannata.

Ecco, o signori, il sistema vostro. Questo sistema è nato da una degenerazione del tipo di una Università non italiana. Oltre monti si è sviluppato e mantenuto durante i tempi più oscuri del medio-evo; pci lo sforzo del Governo e degli uomini dotti è stato diretto a modificarlo; e voi a nome della riforma e dell'avvenire, a nome del progresso domandate alla Camera italiana di sancirlo; e sancirlo, badate, senza nessuno dei freni che pure aveva.

Ma se sta contro di voi l'esempio antico, se sta contro di voi l'esperienza vecchia, attestata dagli uomini più adatti ad averla e ad esprimerla, sta contro di voi anche il sentimento moderno dei popoli liberi, i quali si vergognerebbero di sentirsi dare, per un organizzazione cattiva, la ragione che però coloro ai quali questa organizzazione si raccomanda sono persone buone.

Nessuno più di me è inclinato a credere che i professori sieno persone buone; nessuno lo crede più di me che mi onoro d'essere stato professore. Ma la organizzazione che voi fate, ha questa natura: tende a fare di persone buone delle persone cattive o disadatte a impedire le cattiverie altrui.

Le organizzazioni dei popoli liberi sono quelle che, dando il meno possibile alle disposizioni subbiettive delle persone che devono farle agire, le sorreggono ed impediscono dallo sviare, che, per la ragione e per la qualità stessa dei loro congegni.

E voi invece proponete un organizzazione nella quale queste volontà, se rette, sono lasciate in preda alle influenze più cattive che possono soffiare in torno ad esse, e senza nessuna difesa, senza nessun sostegno contro di loro. Codeste non sono organizzazioni di popoli liberi, codeste sono organizzazioni di governi paterni, sono organizzazioni di uomini abituati non alla libertà ma alla servitù; abituati non alla contesa ma all'ossequio; abituati non alle aure sane della libertà, ma alle aure corrotte della adulazione. (Bene!)

Io vi diceva dunque: vediamo, o signori, l'esempio moderno dei popoli liberi.

Le Università inglesi e le Università americane. Vi par egli di essere più liberi voi degli inglesi e degli americani?

Vi par egli di avere della libertà un concetto più chiaro di quello degli inglesi e degli americani?

Io dubito che potreste voi stessi rispondermi di sì.

Le Università inglesi potrebbero richiedere un lungo discorso, ma io lo farò assai breve, perchè io non ho punto voglia di farvi perdere tempo. Non sono ostruzionista; vorrei aprire invece se potessi... (Si ride)

Il concetto di corporazione nel diritto inglese è assai severo. Credo (ma l'onorevole Spaventa potrebbe dirlo meglio di me) eredo che tra i popoli moderni quello in cui si mantiene più intatto il concetto della corporazione, secondo il diritto romano, sia l'inglese. Il che vuol dire che è ereduta difendere assai più che nel diritto germanico questa corporazione dall'autorità dello Stato. Il sovrano è il fundator incipiens d'ogni corporazione, chiunque ne sia il fundator perficiens.

Quindi la corporazione, coi suoi statuti, è soggetta continuamente alla revisione dello Stato.

Questo concetto io l'ho visto vivo e pratico nella condotta del Governo rispetto alle sue Università. Le sue Università sono corporazioni, e come corporazioni hanno i diritti che sono propri di qualunque corporazione. Fare leggi a sè stessa e valide rispetto a' terzi, stare in giudizio, avere un suggello proprio, rispondere insomma ai fini della sua istituzione, che sono pubblici. E perchè si veda se l'Università vi risponde o no è soggetta ad una visitazione continua per parte dello Stato.

Questo diritto voi lo vedrete continuamente applicato rispetto alle Università, e specialmente

LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1884

rispetto ad Università così ricche e antiche come quelle di Oxford e di Cambridge. Sono parecchi gli atti per i quali il Governo inglese è tornato a dare statuti a esse.

Nel giro di questi statuti si muovono i diritti delle corporazioni; e gli statuti usciti dall'autorità sovrana dello Stato, determinano con molta precisione come questi diritti particolari delle corporazioni si sviluppino e si estrinsechino. E sono statuti a cominciare da quello dall'arcivescovo Land, eccessivamente minuti, che regogolano nelle più piccole parti la vita delle diverse corporazioni che vivono per virtù di essi.

E coteste grandi Università hanno avuto bisogno spesso di esser ricondotte a'lor principii e salvate dalla corruttela entrata dentro di esse. La quale è assai facile, o signori, a insinuarsi tanto che io credo che sia poco più facile nei conventi. Nelle Università due interessi i quali paiono contendersi, si combinano assai facilmente; l'interesse del professore a non insegnare, l'interesse dello studente a non imparare (Narità). E l'Università inglese andò incontro a corruttele anche speciali per via di istituzioni le quali furono quasi in tutto proprie di alcune Università di oltremonte, i collegi, e sulle quali non importa fermarci.

Ma dal 1832 in poi per opera dello stesso Hamilton e di altre che mostrarono le necessità delle riforme, e di lord J. Russell, che propose un'inchiesta delle leggi del 1854 e del 1877 il governo inglese si applicò fortemente all'emendamento, alla riforma delle Università sue nè il tempo vi paia lungo.

Vedrete, quante difficoltà vi bisognerà vincere; quanto tempo vi occorrerà a vincerle, se qualcuna delle persone giuridiche universitarie, che costituite con questa legge, non ne adempisce bene i fini, quanto tempo, dico, vi occorrerà per ricondurla in via. E troverà difensori d'ogni sorta che l'aiuteranno a persistere; ne troverà molti e forti persino in questa Camera. Guardiamo ad ogni modo, come è stata fatta la riforma inglese; e mi limiterò a Oxford.

Hanno forse creduto bene di costituire un organismo come il nostro? Hànno creduto bene di dire, come dite voi, che importa allo Stato? i professori facciano essi come vogliono, basta che diamo loro il danaro, senza determinare neanche come devono spenderlo? Oh no! Hanno costituita, o signori, una organizzazione affatto diversa; hanno costituita un'organizzazione, che è singolare, perchè, nello stesso tempo che ha del nuovo, ha mantenuto tutto quanto il vecchio. È lo sviluppo

più moderno possibile che voi possiate pensare dell'antica Università parigina.

Il Governo è affidato a tre Assemblee. La prima è un Consiglio ebdomedario (Hebdomedal Council) il quale ha la iniziativa di tutti i provvedimenti, che interessano le Università; nessuno statuto può essere sottoposto alle altre due Assemblee senza avere prima ricevuta la sua sanzione.

Quel Consiglio è composto di persone, in parte di diritto, in parte elette. V'hanno parte di diritto, il cancelliere, il vice-cancelliere in esercizio, quello dell'anno precedente, ed i due procuratori. I membri eletti sono: sei capi di collegio, sei professori e sei graduati, che abbiano almeno cinque anni di grado.

I progetti adottati dal Consiglio ebdomedario sono sottoposti in seconda istanza dalla congregazione. Questa assemblea molto più numerosa si compone degli ufficiali delle Università, dei capi dei collegi, dei canonici di Christ-Church, dei professori, dei graduati con meno di due anni di grado, e residenti in Oxford. Questa assemblea non vota soltanto e discute i progetti; conferisce i gradi ordinarii e ratifica le nomine degli esaminatori fatte dal vice-cancelliere.

Infine una terza assemblea, la Convocazione, decide in ultima istanza; essa elegge il cancelliere e i deputati. Si compone di tutti i dottori e i graduati, dovunque abitino e qualunque sia il tempo trascorso dal conseguimento del loro grado. Vedete qual larga base è qui data a tutta quanta la Università e come da questa base esce, componendosi anno per anno il governo dell'Università. Nel quale i professori hanno bensì una parte, ma la minor parte, e come infine tra questa convocazione, che è larga e che è la base di tutta quanta l'istituzione, ed il governo, v'è di mezzo una congregazione, che anche essa non è composta di soli professori nè in maggioranza da

Adunque in Inghilterra, quando nel 1854 è stata riformata la costituzione dell'Università di Oxford si sono tenuti ben lontani da quello che voi proponete ora alla Camera italiana. Ma badate, dopo il 1854 v'ha la legge del 1877, e questa mostra che, mentre voi, credendovi liberi, andate per una via, l'Inghilterra che non è creduta, ma è in fatto libera davvero ed efficacemente e fecondamente libera, va appunto per una opposta via. La legge del 1877, o signori, merita molto la vostra attenzione ed osservazione.

Comincia a meritarla o signori, pel modo col quale è concepita. Il Parlamento non è rimasto ancora contento delle viforme che ha introdotte nelle LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO 1884

Università dal 1854 al 1876. Ha voluto procedere oltre; e come ci ha proceduto? Vi ha proceduto scegliendo dei commissari per l'Università di Oxford e per quella di Cambridge, ai quali attribuisce il diritto d'introdurre di mano in mano delle modificazioni negli statuti delle Università stesse, secondo che lo crederanno opportuno. E chi nomina, o signori, questi commissari?

Se io facessi una proposta simile in questa Camera, sarei al certo richiamato alle disposizioni di tutti i regolamenti fatti e da farsi!

I commissari sono nominati dalla Camera; la regina ha solo la facoltà di surrogarli in caso di morte.

E come procedono, e quali diritti hanno cotesti commissari? I commissari sono ordinati essi stessi in una corporazione; hanno anch'essi il suggelle, e rispetto alle corporazioni di cui devono mutare le disposizioni hanno tutti i diritti che spettano ad una corporazione quantunque non debbono esercitarli, se non rispetto a corporazioni, che son loro sottoposte.

Ma con questo, son forse soppressi i diritti di quelle altre corporazioni? No; le altre corporazioni rimangono coi loro diritti perfettamente intatti, quantunque i loro atti abbisognino, per esser validi, di una retificazione ulteriore.

E come procede il Governo (qui vi prego, o signori, di ascoltarmi) di fronte alle modificazioni che questi commissari propongono? Il Governo istituisce un comitato delle Università, per avere un autorità competente, a cui riferire gli statuti che i commissari fanno, quando contro codesti statuti sorga qualche obbiezione per parte delle corporazioni o interessi che riguardano. Costituisce, per andar oltre nella riforma, per compierla, per mantenerla, un comitato suo, un comitato per mezzo del quale possa giudicare, a ragione e a diritto, quelle modficazioni che gli si propongono e che a tutti non paiono buone. Imperciocchè, se a tutti paressero buone, avrebbero, per ciò solo, la certezza di esser buone.

Nè basta la approvazione del comitato delle Università; bisogna che lo Statuto se non è stato riferito al comitato della Università, entro un mese dopo spirato il termine utile per petizionare contro esso, sia depositato davanti alle due Camere del Parlamento, se il Parlamento allora siede; se no, entro 14 giorni dopo la prima riunione del Parlamento.

So poi è stato riferito al Comitato delle Università, e il Comitato non ha riferito ch'esso debba essere in tutto rigettato o rinviato ai commissarii, allora il più presto che potrà esser fatto dopo la

relazione del Comitato delle Universita sopra esso, lo statuto o quella parte di esso che non è stato rigettato per un ordine in Consiglio (order in Council), sarà depositato avanti alle due Camere del Parlamento:

"Se tra dodici settimane, escluso ogni tempo di proroga, dopo che uno statuto è state depositato avanti al Parlamento, nè l'una nè l'altra Camera presenta alla regina un indirizzo che la preghi di non accordare il suo assenso, sarà legittimo per la regina in consiglio di approvarlo per ordine (by order).

Vedete un po' che concetto si farmo in quel pacse della iniziativa individuale, della autorità dello Stato, della autorità del Parlamento, delle condizioni in cui lo Stato si deve mettere per giudicare le modificazioni agli statuti delle Università, della ingerenza che la Camera deve avere, deve mantenere continuamente nel rifacimento, nel riorganizzamento, nell'andamento delle Università sue.

Ah! nessun ministro inglese avrebbe osato di presentare alla Camera una legge in cui le si chiedesse, dopo averle domandato di abbandonare il sindacato del denaro dei contribuenti, le si chiedesse di abbandonare altresì uno dei suoi titoli più grandi alla stima propria e del paese, la cura continua ed immediata dell'alta, della superiore cultura del paese.

Domanderei due minuti di riposo.

Presidente. La seduta è sospesa per tre minuti.

(La seduta è sospesa alle ore 3,45.)

Presidente. Si riprende la seduta. L'onorevole Bonghi ha facoltà di proseguire il suo discorso.

Bonghi. Ma ancora più chiaro che dalla legge del 1877 vien fuori il concetto inglesc da un'altra legge che io voglio rammentare alla Camera; dico la legge con cui fu istituita l'Università di Dublino nel 1879, due anni dopo.

Nell'articolo 2 è data facoltà legale alla regina di fondare la Università; nell'articolo 3º la corporazione vi è costituita così:

- "La corporazione, comprenderà un cancelliere, un senato e dei graduati. Il cancelliere sarà nominato dalla regina, e resterà in ufficio a suo beneplacito. I popoli liberi mantengoro forti i poteri esecutivi.
- "I primi senatori saranno il cancelliere e tali altre persone, nel numero massimo di 56, che S. M. designerà.
  - "Le vacanze successive che si produrranno fra

LEGISLATURA XV — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO 1884

i primi sentitori, (salvo il cancelliere che sarà sempre nomina o dalla regina) saranno riempite per via di elezioni, col voto dell'Assemblea (convocation) della Università, sino a che gli eletti sieno in numero di sette.

- "I senatori eletti resteranno in ufficio durante tre anni a contare dall'elezione rispettiva, e saranno resi eleggibili.
- "Ogni vacanza che si produrrà tra essi sarà sempre riempita per via di elezione in maniera da mantenervi il numero di 6 eletti.
- " Le altre vacanze del Senato saranno riempite dalla Regira "
- "Tutti i senatori sono revocabili da S. M., (Il ministro di pubblica istruzione ride.)

Coloro che non sanno che cosa sia mantenere la libertà nei popoli ridano, ma coloro che lo sanno, e che hanno patito per guadagnargliela, non ridono.

- " I graduati (graduates) sono quelli ai quali l'Università avrà conferito un grado qualunque e quelli che diverranno tali conforme alle disposizioni del presente atto.
- "L'assemblea (convocation) si comporrà del Senato e di tatti i graduati maschi in possesso delle condizioni richieste dallo Statuto."

Vedete dunque che rimane fermo in codesto paese libero, davvero libero, il concetto che codeste corporazioni che lo Stato crea, non sono perciò corporazioni che lo Stato abbandona ai professori; ma anzi con grandissima sapienza stabilisce interno ai professori un'assemblea larga che li corregga e li iliumini; che li guidi e li freni. Ed è questo il principale problema delle Università, di mestere cioè in continua comunicazione la coscienza del paese con quella di questi Istituti.

E poiché a parecchi dei miei uditori, per le abitudini della loro gioventù, (si ride) le libertà inglesi possan parere per avventura scarse, passiamo ora alle Università americane; e atteniamoci a una sola per esser più chiari.

Qui, signori, torna quell'intreccio, quello scambio tra le corporazioni e le fondazioni di cui parlava prima. Guardate come nella Università di Harvard, rna delle più celebri degli Stati-Uniti, si forma l'umministrazione.

V'è la corporazione da una parte, governata da un presidente, da 5 fellows, graduati che dimorano nella Università, e in genere godono di una pensione. Ma qui c'è una eccezione; i 5 fellows che entrano ne Consiglio d'amministrazione della corporazione, non debboro ricevere nessuno stipendio dalla corporazione stessa.

Adunque il Consiglio di amministrazione della

corporazione, abbiate la cortesia di avvertirlo bene, è composto del presidente, di 5 fellows, che non ricevono nessuno stipendio, e del tesoriere.

Ma per i popoli liberi non sono mai soverchie le cautele; è nella loro natura esser cauti ed anche sospettosi; onde questa corporazione ha sopra di sè un Comitato di soprintendenti, Board of overseers che costituiscono un Consiglio di sorveglianza di trenta membri che viene rinnovato per una sesta parte tutti gli anni. Il loro ufficio è gratuito.

Il presidente dell'Università ed il tesoriere vi hanno voce deliberativa. Sono elettori tutti i baccellieri del collegio, 5 anni dopo avere ottenuto il loro grado, la collazione di un grado onorario conferisce il diritto di voto. Un comitato scelto dall'associazione fa la lista di 10 nomi per riempire le cinque vacanze annuali. Ciascun antico scolaro, dopo ricevutane comunicazione, invia il suo voto per iscritto. Fatto lo spoglio, si pubblica la lista dei candidati che hanno avuto la maggioranza dei suffragi. È il primo grado di elezione chiamata nominazione. Il voto definitivo, l'elezione reale ha luogo a Cambridge il giorno del Commencement: le persone presenti al capoluogo accademico possono solo prendervi parte senza essere per altro legati in nessuna maniera dalla lista di nomina o presentazione dei canditati. Ogni graduato, che, badate bene, a qualunque titolo riceva uno stipendio dall'Università, è escluso dallo scrutinio.

I professori non vi hanno parte. Come non possono esser chiamati a far parte del governo della corporazione, così non possono esser chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza. Ora sentite che cosa dice il presidente Elliot di codesta organizzazione:

"La funzione reale del Comitato dei soprintendenti è di stimolare e sorvegliare il presidente e la corporazione. - Presidente, badate, non professore, corporazione non governata da professori -. Senza essa il presidente e la corporazione sarebbero un Consiglio (badate come è detto bene questo) sarebbero un Consiglio di amministrazione privata rinnovellantesi a perpetuità coll'autorità sua propria e non dipendente da che se stesso. Provvista come essa è di due Consigli governanti, l'Università possiede (abbiate la cortesia di sentirlo) l'Università possiede quella principale tutela di tutti i governi americani (ed io aggiungo liberi), cioè a dire l'antagonismo naturale tra due corpi, diversi di constituzione, di poteri e di privilegi. Pur prendendo colla corporazione l'interesse più vivo all'Università e all'avanzamento della scienza, i sovrintendenti dovrebbero sempre guardare di LEGISLATURA XV — 1<sup>2</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO 1884

rimpetto ad essa l'attitudine di una vigilanza sospettosa. Dar sempre l'impulso ed ingerirsi di tutto; tale è il suo dovere, nè si potrebbe esagerare l'importanza del sindacato pubblico esercitato dalla Giunta dei soprintendenti.

E voi lasciate governare queste corporazioni o fondazioni universitarie che create a un presidente stipendiato dalla corporazione stessa, ai professori tutti i quali hanno stipendio da essa.

Lasciate altresì a questi professori il diritto di accrescere il loro stipendio a loro libito, e di rifare e disfare l'ordinamento degli studi e degl' insegnamenti quasi in tutto a lor posta, e non provvedete neanche in nessuna maniera alla sorveglianza diretta, immediata, presente su cotesta amministrazione che voi organizzate. Dove, o signori, avete ritrovata una organizzazione simile? in qual parte del cielo, dirò col Petrarca, poichè in terra non l'avete ritrovata di certo?

E badate, o signori, che io nel dire così non offendo punto i professori. Voi sapete, e questo avrebbe dovuto farvi un'impressione che mi meraviglio non v'abbia fatto, che avete contro tutti i migliori professori del regno, i quali non vogliono questa fiducia, della quale sanno che profitteranno non i migliori di loro. Un professore illustre mi scriveva oggi: E che dirà la Camera, se il primo atto della nostra autonomia sarà quello di pregarla a revocare la legge?

Perciò io non offendo con le mie parole i professori, ma li difendo; difendo i migliori tra loro, difendo quelli che non vogliono profittare del denaro amministrato, nè spendere il loro tempo nell'amministratlo; ma vogliono esser difesi nella dignità della loro professione, nella solitudine delle loro occupazioni da quello da cui hanno diritto di chiedere la difesa, dallo Stato che ha creato l'Istituto universitario e dal quale dipende il suo avvenire, quanto a mezzi onde devono essere aiutati a far progredire la scienza.

Dunque cotesto articolo io lo credo essenzialmente pernicioso, e non lo credo io solo, ma ve lo prova la parola e l'esperienza degli uomini periti; parola ed esperienza che saranno rese più evidenti quando verremo a discutere della nomina dei professori per parte delle Facoltà. Ve lo prova altresì l'esempio dei popoli veramente e realmente liberi.

Per riordinare adunque questa organizzazione voi non avete che tre modi, o mutare in tutto l'articolo e trovare un altro corpo a cui dare l'amministrazione, ovvero aggiungervi garanzie che nella legge mancano in tutto e per tutto, e che non sono neanche accennate, ovvero adottare il sistema americano, quello cioè di aggiungere un comitato di soprintendenti a codesto Consiglio di amministrazione.

Quale di queste vie volete voi prendere? Io vorrei sperare che la maggioranza della Camera in una questione così importante si svegliasse, come si è svegliata l'altro giorno quando si trattava dell'introduzione degli studenti, nell'assemblea dei professori, per la nomina del rettore. Ma posso io sperarlo? Io vorrei sperare che tutti coloro che hanno trattato il soggetto del quale io discorro ora, nella discussione generale si unissero per combattere le disposizioni di questo articolo 9. Ma lo faranno essi? Sono sfiduciati e stanchi essi pure.

Ma ad ogni modo, o signori, la proposta che io vi ho fatta, accenna alla terza delle vie per rimediare ai difetti della vostralegge. Io vi ho detto come ve ne fossero tre di tali vie: costituire in tutto altrimenti l'amministrazione, accompagnare quella che costituite, di molte garanzie, oppure sovrapporre al Consiglio d'amministrazione un comitato di sopraintendenti. La mia proposta accenna appunto a quest'ultima via.

E vi ascenno forse di capo mio? è forse una invenzione mia? No, non è una invenzione mia; è la sapienza dei padri nostri quando hanno dovuto pensare e impedire che le loro Università decadessero, e a tenerle alle pari delle maggiori che sorgevano in Europa.

Onorevole presidente, i ministri fanno conversazione a voce più alta di me. (Ilarità — Commenti)

Presidente. Prego di far silenzio.

Onorevole Bonghi, continui.

Bonghi. Ma io diceva che i ministri fanno conversazione a voce più alta di me.

**Presidente.** Scusi, onorevole Bonghi, ma questo non è proprio nelle forme parlamentari. Deve ben essere lecito ai ministri di comunicarsi anche le impressioni che il suo discorso produce su di loro. (Si ride)

**Bonghi.** Allora aspetterò che se le sieno comunicate. (*Ilarità* — *Rumori*)

Presidente. Ma la prego, onorevole Bonghi, continui.

Bonghi. Ella intende, onorevole presidente, che è molto faticoso il parlare così.

Io diceva adunque, o signori, che il consiglio fu dato dalla sapienza dei padri nostri, quando fu messa a dura prova per mantenere il lustro delle Università italiane. Giacchè io non credo vero codeste Università nostre gittassero la LEGISLATURA XV — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO 1884

maggior luce sui principii dell'xi e xii secolo. Allora sì la frequenza delle Università italiane fu tanta che ci resta ancora davanti alla fantasia con numeri meravigliosi; ma perchè succedeva ciò? Perchè coteste Università, scarse di numero, si trovavano quasi sole, per così dire, in Europa, e tutti quanti gli uomini che volevano acquistare una cultura superiore dovevano, per il difetto di libri a quei tempi e di altri centri d'insegnamento, ricorrere ad esse.

Ma il duro momento per le Università italiane venne quando le Università si moltiplicarono nel rimanente di Europa; ed i governi, i comuni, gli Stati dovettero allora fare ogni sforzo per mantenere, davanti alle Università moltiplicate, il lustro e la frequenza delle proprie. Allora si la prova fu difficile e forte; e la vinsero per parecchi socoli le Università italiane, rimanendo o maggiori od alla pari di molte tra le principali Università forestiere, anche dopo che non isplendeva più che altrove, il sole della scienza in Italia. E quali mezzi adoperarono a conseguire ciò, o signori? Un unico mezzo: e sentitelo, o signori, questo mezzo, espresso dallo stesso autore che vi ho, citato poco innanzi: " In Padova e Pisa. " Bologna deve esser lasciata da parte. Bologna fu delle città italiane in quel tempo quella che meno riescì alla prova, e se non mi esce di mente, dirò il perchè, dopo avere accennato ad altro.

- "In Padova, scrive l'Hamilton, la politica del Senato veneziano della metà del 15° secolo, quando l'antica e numerosa frequenza dell'Università ebbe declinato, fu diretta alla restrizione ed all'abolizione del diritto popolare di elezione dei professori e dopo diverse inutili e parziali misure di diversa natura il privilegio fu finalmente abolito del tutto nel 1560.
- "I Padri veneziani furono tuttavia troppo prudenti per pensare a esercitare questa importante funzione essi stessi.
- "Sotto la repubblica di Padova, i Principi di Carrara e la Signoria veneta, prima del 1515, due, e quindi quattro cittadini padovani di prudenza segnalata furono scelti a soprintendere all'Università e suggerire le persone da nominare alle cattedre vacanti.

Nel 1516 essi furono ridotti a tre; e l'elezione di questi triumviri accademici (Triumviri Studiorum, Moderatores Academiae, Riformatori dello Studio di Padova) fu affidata a sei senatori del venerabile Collegio dei Seniori, dalla cui saggezza i più importanti affari della repubblica erano amministrati.

"A questo piccolo e scelto corpo di moderatori il Senato delegava la cura generale dell'Università ed in particolare quella di cercare in tutta Europa le persone meglio adatte a coprire le cattedre dell'Università.

E non erano facilmente soddisfatti.

"In Pisa, gli studenti non paiono aver mai esercitata una preponderanza del pari influente nell'elezione dei loro professori. Dal tempo in cui l'Università fu ripristinata da Lorenzo dei Medici, il patronato dell'Università fu virtuatmente esercitato da un piecolo, intelligente e responsabile corpe.

"Nel 1472 il Senato di Firenze decretò che 5 prefetti dovessoro esser scelti tra i cittadini, forniti delle qualità richieste a tale ufficio, e a questi dovesse essere affidata la soprintendenza delle Università di Pisa e di Firenze. Essi erano annualmente eletti; ma come potevano essere rieletti, il loro corpo era in realtà permanente.

Ora questo sistema dell'Università padovana e pisaua, che è il medesimo di quello seguito nell'Università di Pavia e in molte altre dopo, e mi basti nominare tra tutte la Università di Torino, in seguito altresì dall'Università di Bologna, dove la cura di nominare i professori di dirigere gli studi, di amministrare, la cura di esercitare rispetto ai professori tutte quelle funzioni che prima gli studenti esercitavano rispetto ai maestri fu commessa ai Riformatori dello studio.

Ma in Bologna i riformatori dello studio facevano parte del Senato, erano una delle Giunte del Senato. Ed io credo che questa condizione di cose, per cui la Giunta dei riformatori dello studio, in luogo di essere un magistrato a sè, fu una parte di un magistrato più largo, fu in parte almeno causa che la influenza di questa Giunta non operasse del pari bene e con eguale indipendenza di giudizio didattico e di responsabilità amministrativa che a Padova o a Pisa.

Dall'Italia questo sistema di governo passò alle Università olandesi e vi operò gli stessi effetti; e a parecchie Università germaniche collo stesso successo.

Io, o signori, nen voglio qui più oltre leggervi un libro che potete leggere voi stessi; ma voi vedrete in codesto libro dimostrato come, via via (badate, onorevole relatore, che avetela cortesia di ascoltarmi), via via, che il patronato della amministrazione delle Università è tolto al corpo dei LEGISLATURA XV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO 1884

professori, nelle cui mani era in alcune di quelle Università caduto nel periodo più nero del medio evo; via via dico, che codesto patronato nelle Università successivamente create si consegna nelle mani di un Corpo piccolo di numero, estraneo al Corpo dei professori, composto di persone adattamente nominate ed illustri, la Università, creata così o riformata così, acquista un lustro grande e duraturo per molti anni, finchè altre cause, altri motivi non le mettono di contro un'altra Università, organizzata del pari o meglio, o altre cagioni non effettuino che la frequenza di studenti diminuisca, o uomini di grandissimo valore siano facilmente attirati altrove. La legge, secondo l'Hamilton è provata di una esperienza che non si smentisce mai. La organizzazione italiana (e questa organizzazione è la sola che oltremonti sia stata copiata da un'organizzazione nostra) la organizzazione italiana, dico, produce da pertutto l'effetto medesimo; di ristorare la sorte delle Università, di chiamarvi gli uomini più capaci ad illustrarle, di aumentare la frequenza degli studenti, di accrescerne la riputazione davanti all'Europa.

Ed è naturale questo, o signori. Un corpo istituito così non ha nessun interesse privato: un corpo così poco numeroso sente una responsabilità che non è obliterata nè nascosta dal numero; giacchè, sparsa fra molti, non è sentita da nessuno; un corpo di persone la cui riputazione cresce via via che cresce quella della Università, amorose d'un Istituto che tutto deve ad essi, ha tutte le ragioni intrinsche e necessarie per governar bene e con efficacia, per provvedere a rifornire l'Università degli insegnanti più illustri, ed ottenere ch'essi e gli studenti compiano illoro dovere.

Invece, o signori, un corpo come quello che voi istituite, ha tutti quanti gl'interessi, ha tutte quante le spinte, tutte quante le incitazioni opposte.

In questo corpo, così istituito, la responsabilità è divisa tra molti, dei quali alcuni s'incaricheranno della cura che lor commettete, altri no, e quindi mentre moralmente questa responsabilità cadrebbe su tutti, di fatto, non cadra apertamente sopra nessuno. La responsabilità non è sentita, e non è fatta sentire per ragione dell'organizzazione stessa; e non è fatta sentire neanche dall'opinione pubblica.

Che opinione pubblica volete voi che aleggi intorno alle Università in Italia? Codesta opinione aleggia molto intorno alle Università della Germania, dove la vita scientifica è forte; ma li non le si richiede di usare la influenza, che bisognerebbe

che esercitasse in Italia, perchè impedisce in qualche misura i peggiori effetti del nostro sistema.

Voi sperate, o signori, che nasca un interesse grande nel professore dal percepire esso le tasse d'iscrizione; qui è tutto il fondamento della vostra speranza. Vedremo, quando discorreremo di queste tasse, se l'assegnamento di esse ai professori ufficiali sono in grado di produrre più male che bene; intanto, possiamo affermar che tutte quante le condizioni per le quali la responsabilità è sentita ed esercitata mancano intorno al vostro Corpo, al vostro Consiglio amministrativo, come non mancano in nessun altro paese.

Forse un imperfetto, insufficiente rimedio a questo male potrebbe apportarsi se il sindacato sull'istruzione pubblica in codesto Parlamento fosse mantenuto più efficace, più vivo. Ma voi a questo Parlamento sottraete l'occasione, il mezzo continuo di esercitarlo codesto sindacato; così nel mentre costituite un Corpo tutt'affatto differento da quello che costituivano gli antichi governi ed incapace di sentire responsabilità alcuna, fate il deserto intorno ad esso in modo da rendere anche per altra via questa responsabilità affatto nulla.

Io credo adunque dimostrato abbastanza come la disposizione di quest'articolo sia cattiva, non sia sorretta da nessun esempio, non sia atta a produrre alcun bene. Potrei dimostrarlo ancora più a lungo, potrei continuare con esempi più copiosi tratti dall'Italia nostra e da ogni altro paese; ma a che servirebbe?

Coloro cui piace e preme formarsi una persuasione, a quest'ora, credo, se la sono formata, quelli invece cui non piace di formarsi una persuasione e che hanno fatto il miracolo di appropriarsi quella del Ministero e della Commissione, io non ho speranza d'indurli a mutarla. Io ho svolta di nuovo la questione, perchè l'altra sera quando è stata posta dall'onorevole Luchini, non è stata esaurita, anzi dirò neanco principiata, quantunque l'emendamento dell'onorevole Luchini sia stato respinto. E dovo dire il vero; mi sono maravigliato che l'onorevole Luchini, il quale rappresenta la minoranza della Commissione, non abbia neppure ricevuto una risposta dall'onorevole ministro.

Ricordo costumi parlamentari, affatto diversi dai presenti, quando i ministri solevano essere molto più cortesi verso i commissari che rappresentavano la mineranza, anzi verso ciascun deputato. E ho avato anche occasione di meravigliarmi che la Commissione avesse così poco rispetto per l'onorevole Luchini, quantunque a lui solo dovesse di viyere, a lui solo, che, pur discutendo, s'era contentato di continuare a farne parte. Ciò non ostante

LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 FEBBRAIC 1884

la Commissione non s'era data briga di tentare d'accogliere in qualche parte e accordare col suo il concetto così razionale del Luchini. E questi aveva anche dovuto tollerare che un libello davvero ingiurioso contro di lui fosse inviato ai deputati.

Luchini. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Bonghi. Era pertanto dovere che vi fosso alcuno che prendesse a presentare alla Camera e al paese le idee che in questa legge e in quest'articolo soprattutto hanno espresso i professori più illustri del regno. Bisognava mostrare che se la Commissione non aveva voluto dar ascolto in nessun modo alle loro osservazioni, vi era pur qualche deputato che le aveva raccelte e non intendeva permettere, che si portasse la scusa di non averle conosciute.

Io, signori, non mi aspetto che vi sia chi voglia palesemente dar ragione a me, non mi aspetto che si voglia dar ragione alle mie proposte, io mi aspetto che ministro e Commissione rigettino ogni cosa persino col silenzio; ma ciò che io desidero è che alcuni di coloro i quali hanno influenza più di me, ed a me poco importa di averla e sulla Commissione e sul ministro, vogliano procurare che si torni su una questione che l'onorevole Spaventa ha toccato nella discussione generale, e di cui l'onorevole Luchini si è fatto organo nella Commissione. Giacchè non può non stare a cuore, non esser conforme all'intelletto di tutti quelli ai quali preme l'avvenire delle Università italiane, il mettere qualche logica nelle nostre risoluzioni.

Ebbene, uno di costoro, presenti il concetto mio o altro simile alla Camera, e le dia modo di correggere una disposizione, assai più nociva di quella che fu corretta ieri l'altro a sera. Intendo che in quella si trattava d'ordine, e l'ordine pare sia quello, che la maggioranza attuale intenda soprattutto: ma è bene ch'essa si mostri affatto indifferente a una questione di organizzazione amministrativa, la quale, fatta male, produrrà in un avvenire prossimo una corruttela grandissima e difficile a sanare? (Bene!)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

**Crispi.** Io in verità non aveva desiderio di prender parte a questa discussione, anche perchè non voglio rendermi complice di coloro i quali hanno organizzata una specie di ostruzione. (*Benissimo!*)

Ho chiesto di parlare solamente quando l'onorevole Bonghi fece una ipotesi sopra alcune parole da me dette qualche giorno indietro. Tutt'altro di quello attribuitomi dall'onorevole Bonghi è stato il mio pensiero.

Io dissi questo: vi sarebbe ancora da discutere se convenisse o no fare della Università una corporazione vera e propria. Non dissi se preferiva o no quel concetto. E realmente ci sarebbe da discutere.

Per coloro i quali non ricordano quello che fossero state le corporazioni al medioevo, sembra cosa facile il resuscitarle. Nulladimeno gli uomini i quali hanno seguito il progresso economico e scientifico, seguito da oltre un secolo in Europa, debbono persuadersi, che molte delle cose che prima della rivoluzione francese erano una necessità, oggi sarebbero un errore.

Quando nacquero le corporazioni? Nacquero quando già era surto il feudo; il feudo prepotente, che aveva usurpato non solo una gran parte della proprietà territoriale, ma anche una parte dello Impero; e ne venne la necessità in tutte le altre classi di cittadini, come nei comuni, di ordinarsi in guisa da poter resistere contro quel potente colosso. Cominciò la chiesa anzitutto, la quale, come sapete, non solo divenne un Istituto civile, ma anche un Istituto politico, ed ebbe i suoi soldati, che, grazie alla rivoluzione italiana, nel settembre 1870 si rifece istituto spirituale, e così fu atterrata l'ultima istituzione feudale, istituzione che non risorgerà mai più. (Benissimo!)

Allora ogni arte, ogni industria, si costitui con la forma e i privilegi delle corporazioni, si ordinò in modo da rendersi forte e da poter lottare con gl'istituti rivali. Che ne venne con la grande rivoluzione francese? Un altro sistema, un'altra vita; cadde il feudo, caddero i privilegi di classe, si bandì l'uguaglianza civile e politica degli uomini, ed il mondo si riordinò colla libertà.

Se oggi risorgessero le corporazioni, noi faremmo un regresso. Quindi coloro i quali alludevano al concetto di fare una corporazione delle Università, non si avvedevano che evocavano i tempi del feudalismo.

(Interruzione degli onorevoli Bonghi e Spaventa.)

Purtroppo, signori, pensateci un po', ragionateci, esaminate cotesto concetto e vi troverete costretti a ritenere l'istituto della corporazione come un regresso e non come un progresso.

Bonghi. Chiedo di parlare per fatto personale. Crispi. Se l'onorevole Bonghi chiede di parlare per fatto personale allo scopo di fare un altro discorso, è nel suo diritto...

LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO 1884

Presidente. Onorevole Crispi, lo vedrò poi io questo.

**Crispi.** ... Non credo però aver detto cosa che possa offendere le sue intenzioni, o la sua persona. Per lo meno, ove egli abbia potuto crederlo, sento il bisogno di dichiarare alla Camera che le mie idee erano lontane dal colpir lui ed offenderlo. Ho parlato in un modo impersonale: ho preso il concetto come un uomo politico deve prenderlo e svolgerlo: parlai più per incidente, che per tornare a fare una storia che conoscete tutti; volli unicamente far sapere alla Camera che se mai si discutesse seriamento, e questo non è il momento, vorrei provarvi con la storia e coi principii della legislazione come l'accettare quel sistema sarebbe un ritornare indietro e non un progresso. (Bravo! a sinistra.)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. (Della Commissione) L'onorevole Bonghi ha voluto ricordare ieri ed oggi la speciale posizione mia nella Commissione. La speciale posizione di me, solo, così apertamente dissenziente dalla maggioranza, se non quanto al principio della legge, circa i modi di organizzare l'istruzione superiore.

Piacque all'onorevole Bonghi ricordare oggi e ieri gli accidenti pei quali è passata la Commissione; ridotta ora a sei soli membri; per modo che il caso e il regolamento mi fanno arbitro del disfacimento di una Commissione parlamentare solo che io volessi dimetter l'ufficio.

E vero, ed io conosceva le disposizioni del regolamento, e le tengo bene in mente; ma le teneva e le tengo bene in mente per ricordarmi che ho grandi doveri da compiere verso la Camera piuttosto che diritti da esercitare.

L'onorevole Bonghi ha anche ricordato un opuscolo che fu pubblicato poco dopo che io formulai il mio voto di, scissura; opuscolo scritto con acrimonia e spesso anche con insolenza.

**Spaventa.** Da quale officina è uscito? (Segni d'attenzione)

Luchini Odoardo. Si domanda da quale officina sia uscito. Questo potrà argomentarlo la Camera dalla larga distribuzione che ne venne fatta.

Io non voglio indagarlo. Io tengo di quell'opuscolo il conto che merita. Io so che chi entra nella vita pubblica, e dice franco l'animo suo, deve aspettarsi spesso delle insolenze o dai nemici della verita, o dai nemici della franca ed aperta discussione.

So anche che chi combatte, comecchè in un

campo tutto obbiettivo, chi è al potere, deve aspettarsi lo zelo eccessivo dei dipendenti. (Bene!)

Non ho altro da aggiungere.

Bovio. Benissimo!

Berio, relatore. Chiedo di parlare.

Baccelli. ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi per fatto personale,

Prego di indicarlo.

Bonghi. Sono due sole parole.

Occasione di fatto personale me l'ha data l'onorevole Crispi con le prime sue parole dicendo di non voler rendersi complice di una specie di cospirazione.

Crispi. Non ho parlato di lei.....

Bonghi. Allora mi meraviglio che un oratore che parla così opportunamente, abbia cominciato del dir cosa che non aveva nessuna applicazione.

L'altro mio fatto personale è anche più breve.

L'onorevole Crispi ha avuto la cortesia di ascoltarmi e lo ringrazio. Ma io ho appunto detto che oggi le Università non mi paiono corporazioni ma fondazioni. D'altra parte io non so come si possa dire che le corporazioni sieno tutte cose del medio evo, imperocchè io vedo che il mondo ne è pieno: si può dire che hanno in parte cambiato natura, ma non si può dire che sieno tutte cose d'altri tempi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Per quanto io mi sia imposto come sacro debito il tacere più che si possa, la Camera comprenderà che non debbo passare in silenzio due affermazioni, l'una che io all'onorevole Luchini abbia commesso la scortesia di non rispondere. Mi appello agli atti parlamentari, dai quali si vedrà come io abbia risposto all'onorevole Luchini quando si è volto individualmente a me.

In quanto all'allusione di un opuscolo nel quale sarebbe stato trattato aspramente l'onorevole Luchini, dichiaro qui sulla mia fede di uomo d'onore, che io nen conosco opuscoli, e non ne assumo responsabilità alcuna. Chi ha scritto quest'opuscolo avrà messo la sua firma, e quindi l'onorevole Luchini potrà domandare al firmatario dell'opuscolo le ragioni sue.

Presidente. Ha facolta di parlare l'onorevole Berio.

Berio, relatore. Debbo brevissime parole di risposta all'onorevole Bonghi, il quale ha fatto rimprovero alla Commissione di non aver biasimato quel tale opuscolo del quale egli ha parlato.

LEGISLATURA XV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO 1884

L'onorevole Luchini sa quanta stima e quanta deferenza egli abbia trovato nella Commissione, e come, nonostante il dissenso sul modo di applicare l'autonomia, noi siamo d'accordo nei concetti generali della legge. Quindi egli sa bene che non vi può essere nessuno scritto che offenda lui il quale non rechi dispiacere anche alla Commissione.

Ma la Commissione non può prendersi il carico di portare alla Camera lagnanza per tutti gli scritti che offendono coloro che hanno preso parte alla discussione di questa legge.

All'indirizzo del relatore fu detta e stampata, ogni maniera d'impertinenze, cominciando dalla ignoranza la più crassa, fino all'accusa che il suo lavoro è lavoro di procuratore, che per 20 anni non ha visto che le fascie dei suoi processi.

Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. E a me?

Berio, relatore. Ma io credo che di tal fatta di accuse non sia il caso di intrattenere la Camera, e sono sicuro che l'onorevole Luchini è tanto convinto della stima che ha per lui tutta la Commissione, che non desidera punto che si facciano altre dichiarazioni a questo proposito.

Luchini. Chiedo di parlare per fatto personale. Presidente. Ha facoltà di parlare.

Luchini. (Della Commissione.) Certamente io non posso che confermare pubblicamente i rapporti reciproci di simpatia e di stima tra tutti i membri della Commissione, rapporti che diversità di vedute non hanno mai potuto alterare.

Per quanto concerne la risposta che avrebbe dovuto darmi l'onorevole ministro, io credo che si alluda alla proposta mia del curatore, proposta che fu combattuta in nome della maggioranza della Commissione.

Quando si discusse quella proposta, l'onorevole ministro non disse parola per combatterla, ma d'altra parte egli l'aveva già combattuta nella discussione generale. Abbia poi, o non abbia fatto bene l'onorevole ministro, certo è che, non avendo io insistito perchè egli mi rispondesse, non trovo ragione perchè altri rilevi la cosa. (Benissimo!)

Presidente. Dunque verremo ai voti. Chiedo alla Commissione se accetti gli emendamenti proposti a questo articolo.

Bonghi. Ritiro il mio.

Presidente. Sta bene.

Berio, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Corleo.

Presidente. E quello dell'onore role Dini Ulisse?
Berio, relatore. Nemmeno quello dell'onorevole
Dini. La Commissione crede che tanto l'onorevole Corleo che l'onorevole Dini saranno sodis-

fatti delle aggiunte che la Commissione ha testè presentato alla presidenza.

Presidente. Do lettura dell'articolo 9, come è stato ieri proposto dalla Commissione colle due due piccole aggiunte introdottovi ora dalla Commissione stessa:

- " Il Consiglio di amministrazione è composto:
- a) del rettore dell'Università, che lo presiede;
- b) dei presidi delle Facoltà o scuole speciali;
- c) del rettore e dei presidi ultimamente usciti di carica.
- "Se qualche provincia o comune concorrerà alla dotazione universitaria con una somma annua non inferiore al decimo della dotazione assegnata dallo Stato, avrà diritto di mandare nel Consiglio d'amministrazione il proprio rappresentante che dovrà essere eletto ogni due anni.
- " Nello deliberazioni del Consiglio, in caso di parità di voti, sarà preponderante quello del rettore. "

Ora chiedo all'onorevole Corleo se mantenga o ritiri il suo emendamento.

Corleo. Lo ritiro in seguito alle nuove proposte della Commissione.

Presidente. Sta bene.

E l'onorevole Dini mantiene o ritira il suo? Dini Ulisse. Dappoichè la Commissione ha incluso nella sua proposta il concetto espresso da me nel mio omendamento, e anche quelli che accennai nel mio discorso di ieri, è naturale che io ritiri il mio emendamento.

Presidente. Sta bene.

Allora pongo a partito l'articolo 9 quale l'ho letto.

(È approvato.)

Passeremo all'articolo 10.

Berio, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. La Commissione ritira quest'articolo 10, che non ha più ragione di essere, perchè col precedente si è già disposto per i rappresentanti del comune e della provincia che potrebbero entrare nell'amministrazione universitaria.

Presidente. La Commissione dunque dichiara di ritirare l'articolo 10; così gli onorevoli Cerleo e Curioni, che avevano proposto la soppressione di quest'articolo, saranno, anch'essi, sodisfatti.

Passeremo quindi all'articolo 11, che diventera poi 10.

legislatura xv — 1ª sessione — discussioni — tornata dell'8 febbraio 1884

- " Art. 10. Il Consiglio d'amministrazione:
- a) Ha la gestione economica dell'Università od Istituti.
- b) discute ed approva i bilanci, sentite le proposte delle Facoltà, ed approva i conti consuntivi;
- c) esige le entrate, e provvede alle conversione in rendita sul Debito pubblico dello Stato di quei beni per i quali la conversione è prescritta nel precedente articolo 3, lettera E;
- d) Provvede anzitutto alle spese di personale e materiale e scientifico, necessarie per la preparazione degli studenti agli esami di Stato, secondo quanto sarà prescritto per essi;
- e) fa il regolamento amministrativo dell'Università od Istituto;
- f) nomina, può sospendere e revocare gl'impiegati dell'Università od Istituti;
- g) eseguisce, per quanto riflette il bilancio, le deliberazioni del collegio dei professori;
- h) esercita le attribuzioni disciplinari assegnategli dalla legge.

Io mi permetto di fare osservare alla Commissione che, essendo stata soppressa la lettera E, nell'articolo terzo, bisogna mettere questo articolo in armonia coll'articolo terzo medesimo.

Berio, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. La Commissione, in omaggio alla dichiarazione fatta in principio della discussione di questa legge, di voler, cioè, per quanto è possibile, tener conto dei desiderii manifestati dagli onorevoli colleghi nello scopo di migliorare le disposizioni di ciascua articolo, d'accordo col ministro dell'istruzione pubblica, accetta parecchie delle osservazioni che vennero fatte nella discussione di questa legge; ed ha quindi formulato un nuovo articolo 11, che diventa 10, che mi onoro di presentare all'onorevole presidente.

Presidente. Leggo dunque l'articolo proposto dalla Commissione in sostituzione di quello che fu testè letto:

- " Art. 10. Il Consiglio d'amministrazione:
- a) Ha la gestione economica dell'Università od Istituto.
- b) Prepara i bilanci, sentite le proposte delle Facoltà, e li discute nel collegio dei professori.
- c) Esige le entrate, e provvede alla converione in rendita del Debito pubblico dello Stato

di quei beni per i quali la conversione è prescritta nel precedente articolo 4.

- d) Provvede anzitutto alle spese di personale e materiale scientifico, necessarie per la preparazione degli studenti agli esami di Stato.
- e) Prepara il regolamento amministrativo dell'Università od Istituto, e lo sottopone all'approvazione del collegio dei professori.
- f) Nomina, può sospendere e revocare gli impiegati dell'Università od Istituto.
- g) Esercita le attribuzioni disciplinari assegnategli dalla legge.
- h) Delibera sulla regolarità dei conti dei gestori o consegnatari responsabili, i quali dovranno essere muniti di cauzione, secondo il regolamento per l'esecuzione di questa legge.
- i) Può fare istanza alla Corte dei conti per la condanna nei casi di responsabilità, malversazione od addebiti dei gestori o consegnatari.
- h) La Corte dei conti giudica, anche colle forme della sua giurisdizione contenziosa, sui reclami degli agenti, contro il Consiglio d'amministrazione.

L'onorevole Corleo ha facoltà di parlare.

Corleo. Io debbo soltanto ringraziare la Commissione ed il ministro di avere accettato completamente il mio concetto, cioè di dare al Consiglio amministrativo la facoltà di proporre i bilanci e i regolamenti lasciandone al collegio dei professori l'approvazione

Perciò, quando verrà in discussione l'articolo relativo al collegio dei professori, sono persuaso che la Commissione aggiungerà anche questa tra le attribuzioni del Collegio stesso.

Ringrazio egualmente la Commissione di aver oppresso l'articolo 10 che non ha più ragion d'essere, dopo accettato il principio che nel Consiglio di amministrazione entrino altri cinque individui.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi altri oratori inscritti, pongo a partito l'articolo 10, già 11, che ho letto.

 $(\hat{E} \ approvato.)$ 

Passiamo ora all'articolo 12 che diventerà 11. Lo leggo:

- "Il bilancio preventivo di ogni anno, deliberato secondo l'articolo precedente, deve essere presentato al ministro della pubblica istruzione due mesi prima dell'apertura dell'anno scolastico.
- "Il ministro, entro un mese dal giorno in cui gli sarà stato spedito il bilancio, potrà richia-

LEGISLATURA XV — 1<sup>a</sup> sessione — discussioni — tornata dell' 8 febbraio 1884

mare l'attenzione del Consiglio d'amministrazione sugli stanziamenti che ritenesse contrarii alla legge o non rispondenti agli obblighi speciali di ciascuna Università od Istituto.

"Qualora il Consiglio d'amministrazione persistesse nelle sue risoluzioni, il ministro provvederà definitivamente con decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

"Se il dissenso fra il ministro ed il Consiglio d'amministrazione riflettesse l'impiego di entrate provenienti da legati, donazioni, contributo di provincie, comuni ed altri enti morali, gli interessati avranno sempre facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Corleo. (Oh! oh!)

Prego di far silenzio.

Corleo. Prego la Camera di ascoltare le osservazioni brevissime che dovrò fare.

Per mettere in armonia questo articolo con quello che già abbiamo votato, è necessario aggiungere, dopo le parole: "Il bilancio preventivo di ogni anno, " queste altre: "approvato dal collegio dei professori. "

Inoltre io vorrei che si aggiungesse: " e si intenderà approvato il bilancio se, nel termine di un mese dalla sua presentazione, non saranno fatte osservazioni dal Ministero.,

Non è necessario che io svolga questo concetto che è troppo chiaro.

Così, nel secondo, terzo e quarto capoverso bisogna sempre aggiungere: collegio dei professori, poichè l'articolo è compilato in modo che si riferisce sempre al solo consiglio d'amministrazione, e così non può più stare.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cairoli.

Cairoli. Io debbo parlare per isvolgere il mio emendamento che fu rimandato a quest'articolo d'accordo colla Commissione.

Non voglio nè esagerare, nè attenuare la portata di quest'emendamento: l'equivoco, se è sempre pericoloso, lo è maggiormente nelle disposizioni logislative, che, quando non sono ben definite, possono essere divorsamente interpretate.

Col mio emendamento intendo di aprire, anzi di spalancare la porta all'azione parlamentare, esclusa dal disegno di legge ministeriale, e da quello della Commissione indirettamente riconosciuta, colla prescritta presentazione dei bilanci consuntivi che si perdono nel mare magnum di quelli attinenti al patrimonio dello Stato.

Nel disegno di legge del ministro il sindacato governativo è interamente sostituito a quello del Parlamento; in quello della Giunta vi è insufficientemente ammesso col mio emendamento credo che l'intervento del Parlamento sia chiaramente sancito, la sua azione non dubbia.

Quali i limiti? Quale l'efficacia? Come si applicherà nella discussione dei bilanci? Potrà esso produrre una modificazione ai preventivi stabiliti dalle Università e dagli Istituti superiori?

A queste prevedibili domande deve essere non ambigua la risposta.

Il mio emendamento non muta, non può mutare la legge in forza della quale sono fatti gli stanziamenti delle Università, che si chiamano dotazioni fisse.

La presentazione dunque dei bilanci preventivi e consuntivi non suscisterà probabilmente una discussione quando essi siano conformi alla legge; la provocherà quando sarà utile e desiderabile, cioè nei casi in cui la legge sia violata.

All'autorità suprema investita dalla fiducia nazionale della tutela dei sommi interessi non può essere tolto quel diritto che è largamente consentito al ministro. Nel disegno di legge ministeriale vi era indicato senza limiti; la Commissione li determina, prescrivendo che i bilanci preventivi delle Università siano trasmessi al ministro due mesi prima dell'inaugurazione dell'anno scolastico, il ministro un mese dopo la presentazione farà le sue osservazioni e richiamerà l'attenzione del Consiglio amministrativo su quelle deliberazioni che credesse contrarie alla legge ed agli obblighi speciali delle Università. Quando il Consiglio insistesse nelle deliberazioni stesse, egli potrà provvedere con decreto, sentito il Consiglio superiore.

È dunque un'ampia non illusoria facoltà quella accordata al ministro perchè nel diritto di provvedere definitivamente con decreto reale, stanno tutte le risoluzioni compresa quella dell'annullamento.

Ne trovo un limite nell'obbligo di sentire il Consiglio superiore, giacchè non corrispondo quello di seguire il suo parere, che per prova di esperienza, la quale risale anche a tempi remoti, sappiamo qualche volta trasgredito. Ed è a considerare d'altra parte che il Consiglio superiore è nella sua maggioranza eletto dal ministro; l'autonomia rimane dunque eoggetta all'autorità governativa.

È anche evidente che, non dirò frequenti, ma saranno possibili gli arbitrii nell'ambiente buroLEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1884

cratico nel quale non penetra lo sguardo del pubblico, e qualchevolta è paralizzata anche la volontà del ministro; più facilmente che nell'aula parlamentare ove, colla guarentigia della pubblicità, si discutono tutti gl'interessi della nazione. Nè è presumibile che i rappresentanti di essa abusino di quel diritto che è dato al ministro; e non è conforme ai principi costituzionali, che una guarentigia così preziosa sia interamente delegata ad esso, e che al sindacato parlamentare sia sostituito il beneplacito governativo. Non sono dubbie dunque le ragioni del mio emendamento; precisi i suoi effetti.

I preventivi dovranno stare nei confini della legge, la quale non può essere nella discussione dei bilanci variata nemmeno dal Parlamento, ma esso vedrà se fu rettamente applicata. Nella stessa occasione il Parlamento potrà anche giudicarne le caneguenze; vedere quali modificazioni possano utilmente introdursi; s' intende nei modi prescritti dai regolamenti, per iniziativa del Parlamento o del Governo.

Nè a questo emendamento si oppongono le modificazioni fatte alla legge di contabilità; poichè ad esse dovranno uniformarsi quelle sulle amministrazioni di tutti gli enti autonomi, come i comuni, le provincie, i corpi morali; i loro bilanci dovranno collegarsi con quello dello Stato, ed essere compilati collo stesso esercizio amministrativo dal luglio al giugno. Così lo saranno in tempo utile anche quelli delle Università, i quali non lo furono mai, di maniera che tutte le modificazioni ch' erano presentate dal Parlamento non erano attuabili che nell'anno successivo.

Ma ammettendo pure che i bilanci preventivi delle Università vengano innanzi alla Camera quando la loro esecuzione sia iniziata o inoltrata od anche compiuta, il Parlamento potrà tuttavia esaminarli e discuterli; come e quando vuole in relazione alla legge. È utile anche l'investigazione dei consuntivi, ma essa sarebbe incompleta senza la presentazione dei preventivi, perchè mancherebbero i termini di confronto.

Il diritto che ha il Parlamento di esaminare i preventivi è anche determinato dalla necessità di vedere come sia distribuito il milione specialmente nelle parti che riguardano gli scopi scientifici, e di non lasciarlo interamente all'arbitrio ministeriale, che oltre ad imporre una poco onorevole dipendenza, non gioverebbe all'autonomia.

Ho piena fede nell'equanime imparzialità dell'illustre ministro, ma le leggi debbono prevenire e provvedere ai possibili inconvenienti per

l'avvenire. Le Università poi manterranno più alta la loro dignità quanto più si sentiranno sotto il patrocinio benevolo e l'occhio vigile del Parlamento. Io finisco con un ricordo.

Il Parlamento prussiano ha resistito lungamente a consentire il bilancio settennale della guerra nonostante la previsione di tutte le eventualità, che si sono poi verificate. Io credo che ad un bilancio perpetuo della pubblica istruzione non debba mancare la vigilanza del Parlamento. Quindi, nell'interesse degli a ti studi ed anche degli ordini costituzionali, io presento questo emendamento, del quale non dobbiamo attenuare gli effetti col ridurlo ad una formalità senza valore, od esagerarli coll'attribuirgli un'efficacia contro la legge; è entro i suoi limiti una seria guarentigia.

È superfluo aggiungere che intendo escluso tanto dai preventivi come dai consuntivi quel patrimouio che appartiene attualmente o potrà in seguito appartenere alle Università ed agli altri Istituti superiori.

Spero che la Commissione ed il Ministero accetteranno il mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Su che articolo?

Presidente. Ono revole Bonghi, si parla dell'articolo 12 del disegno di legge della Commissione, che ora è divenuto 11.

Bonghi. Quello che comincia: "Il bilancio preventivo, ecc.? "

Presidente. Precisamente quello.

Bonghi. Credevo che lo avessimo già passato, e non sapevo più dove introdurre la mia osservazione. (Si ride)

Presidente. Non è su questo che vuol parlare?

Bonghi. Sissignore. Voleva solo domandare qualche spiegazione, giacchè vedo che la consegna è
votare, e non discatere. (Rumori vivissimi)

Presidente Onorevole Bonghi, qui non c'è nessuna consegna. Questo disegno di legge si discute da 27 giorni, e lei non riescirà a persuadere nessuno che la discussione che se ne fa non sia delle più ampie che si siano fatte in questa Camera.

Bonghi. In quest'articolo io trovo che il ministro può opporsi alle spese contrarie alla legge ed agli obblighi speciali di ciascuna Università; ma io non vedo alcuna disposizione che stabilisca quali sieno gli stanziamenti contrari alla legge, e quali gli obblighi speciali di ciascuna Università.

Io non ho davanti a me che l'articolo 8, in cui è detto, che ciascuna Facoltà curerà che ogni insegnamento sia impartito da un professore ordinario o straordinario sarei quindi grato all'onorevole

LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1884

relatore se volesse indicarmi gli altri obblighi speciali, e gli altri stanziamenti contrari alla legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. Alla chiara domanda dell'onorevole Cairoli ho il debito di dare la più chiara risposta possibile.

Nel suo discorso ho notato questa frase: la presentazione dei bilanci non susciterà discussione quando essi siano conformi alla legge generale; la susciterà se saranno disformi.

Queste parole dell'onorevole Cairoli hanno fatto sorgere in me il dubbio che egli intenda che si debbano presentare i bilanci preventivi delle Università, perchè la Camera li discuta e li approvi.

Se questo fosse il suo concetto, la Commissione non potrebbe in nessuna maniera accettare l'emendamento suo, perchè volere che i bilanci di tutte le Università siano discussi ed approvati dalla Camera, sarebbe non solo un distruggere completamente l'autonomia universitaria, ma sabordinare l'andamento del servizio universitario alla discussione ed all'approvazione del Parlamento.

Onorevole Cairoli, noi siamo disposti ad accettare il suo emendamento, sia per quanto concerne i bilanci preventivi che i consuntivi, nel senso ch'essi vengano davanti alla Camera per dar materia di controllo sul ministro della pubblica istruzione, perchè il Parlamento vegga in qual modo il ministro abbia permesso che siano governate le Università e se esse si siano governate in modo contrario alla legge.

Colla presentazione dei bilanci la Camera potrà vedere anno per anno come proceda l'istruzione superiore ed anche redarguire il ministro, se avrà permesso delle spese, o contrarie ad un testo speciale di legge, o contrarie all'andamento generale della pubblica istruzione.

La Camera giudicherà come il ministro abbia apprezzato, col concorso del Consiglio superiore, i bilanci delle Università.

Con questo sistema, ella vede, onorevole Cairoli, che il controllo è perfetto, è di gran lunga meglio assicurato di quello che non fosse colla presentazione dei soli consuntivi.

E ministro e Commissione lo accettano, ma ad una condizione, che la presentazione dei bilanci non significhi ingerenza della Camera nell'approvazione dei medesimi, non ne impedisca la esecuzione. Poichè l'onorevole Cairoli vede bene quale disordine, quale pericolo per le amministrazioni, deriverebbe dal dover sospendere i servizi universitari fino a che la Camera non abbia approvati i bilanci.

Io ho fiducia che l'onorevole Cairoli vorrà accettare questa dichiarazione della Commissione, la quale è, per quanto è possibile, favorevole al suo emendamento.

E nella dichiarazione della Commissione, lasciando perfettamente intatto il disposto dell'articolo 12, concorda anche il ministro della pubblica istruzione.

Ma se noi dovessimo togliere le parole: "per allegato ai bilanci consuntivi, "ci sarebbe assolutamente impossibile accettare l'emendamento, perchè si sconvolgerebbe tutto il concetto della legge.

L'onorevole Bonghi ha chiesto quali sono gli stanziamenti contrari alla legge, e quali gli obblighi speciali.

A queste domande, non se l'abbia a male l'onorevole Bonghi, se io rispondo quello che già ebbi a dire nella discussione generale della legge e nella discussione generale del primo articolo, vale a dire che spese contrarie alla legge sono tutte quelle che non sono indirizzate all'ordinamento degli studi in ciascuna Università, sono tutte quelle che non sono dirette alla esecuzione degli obblighi che hanno le Università, sia per l'insegnamento delle materie necessarie all'esame di Stato, sia per l'adempimento degli obblighi speciali che sono imposti a ciascuna Università.

Supponga che nella dotazione di una Università vi sieno posti gratuiti stabiliti per disposizione testamentaria, e che l'Università non ne tenga conto nel suo bilancio; ebbene, il ministro fa esservare, previo il parere del Consiglio di Stato, la disposizione testamentaria, che è un obbligo per la Università.

Con questo credo di avere risposto anche all'onorevole Bonghi, sicchè penso che si possa votare quest'articolo insieme all'articolo 13.

Onorevole presidente, stante le variazioni...

Presidente. Vuole mandarmele?

Berio, relatore. Si, ma prima devo dare una spiegazione.

Stante le variazioni fatte agli articoli precedenti, il primo comma dell'articolo in discussione deve essere variato così:

"Il bilancio preventivo di ogni anno, dopo la sua approvazione dal Collegio de' professori, deve essere presentato al ministro della pubblica istruzione due mesi prima dell'apertura dell'anno scolastico. "

LEGISLATURA XV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO 1884

Il resto come nell'articolo stampato; al quale si aggiungerebbe l'emendamento dell'onorevole Cairo i così modificato:

"I bilanci preventivi e consuntivi delle Università, e degli altri istituti d'insegnamento superiore, saranno dal ministro della pubblica istruzione presentati al Parlamento come allegati al bilancio della pubblica istruzione. "

Questo è il concetto che noi accettiamo, e nel quale speriamo vorrà convenire anche l'onorevole Ce iroli, perchè, mentre esso risponde allo spirito de la legge, e non è contrario ad alcuna parte di essa, avrà l'effetto di rendere più vigile il sindaca to del Parlamento verso il ministro e di spingere questi, a sua volta, a sorvegliare più attivamente l'indirizzo delle Università.

Cairoli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cairoli.

Cairoli. Non ho alcuna difficoltà di accettare l'emendamento della Commissione, perchè corrisponde perfettamente al mio. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere presentati al Parlamento come allegati al bilancio generale del Ministero della pubblica istruzione.

Le dotazioni universitarie sono stabilite per le ge e quindi i bilanci preventivi non possono modi icarsi, ma il Parlamento deve vedere se i bilanci stessi sieno conformi alla legge; e, se troverà delle illegalità, potrà invitare il ministro a provvedere, e richiamarlo anche al miglior uso delle sue facoltà o ad annullare le disposizioni illegali.

Io non chieggo che il sindacato costante del Parlamento, e perciò voterò l'articolo della Commissione, il quale, modificato nella forma testè annunciata dall'onorevole relatore, non concede più al ministro quelle attribuzioni gravissime che ponevano a discrezione del potere esecutivo l'autonomia che noi abbiamo proclamato e vogliamo rispettare. (Bene!)

Così non sarà più il Consiglio superiore, ma il Perlamento che vedrà come il ministro abbia usato delle sue facoltà. (Bene!)

Berio, relatore. Va bene: (accentuando le parole) come il ministro abbia usato delle sue facoltà.

Presidente. Onorevole relatore, la prego, abbia un po' di pazienza. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Dalla disposizione della legge pare dunque che le cose procederanno così: il minitro approverà il bilancio preventivo delle Università, come è stabilito nell'articolo 12, e poi lo allegherà al bilancio generale del suo dicastero.

Ma questo mi pare un po', anzi eccessivamente difficile; io credo che ei dovrà essere impaccio, e che occorrerà mutare i termini. (Conversazioni al banco della Commissione.)

Del rimanente, io credo che il risultato sarà nullo. Imperocchè come potranno i deputati avere il tempo di leggere tutti i bilanci preventivi e consuntivi di tutte le Università? Avremo un bilancio d'istruzione pubblica, per mole quintuplo dell'attuale, ma mancherà del tutto l'opportunità ai deputati di escreitare un efficace sindacato sulle cifre di questi bilanci preventivi e consuntivi.

Quindi l'intenzione dell'onorevole Cairoli è stata eccellente, ma il risultato sarà nullo rispetto al desiderio che egli ha espresso.

Io poi aveva rivolta una domanda all'onorevole relatore alla quale egli non ha risposto. E se io non mi aspettava che avesse risposto al mio lungo discorso nè glielo chiedevo, avevo però sperato che avesse risposto almeno a queste mie modeste domande.

Che cosa dite voi in questo inciso?

Che il ministro potrà richiamare l'attenzione del Consiglio d'amministrazione sugli stanziamenti che ritenesse contrari alla legge. Ma io vi faccio considerare che non avete determinata nella legge nessuna specificazione degli stanziamenti che alla legge siano o non siano contrari. (Conversazioni)

Presidente. Prege di far silenzio.

Bonghi. E gli obblighi speciali dove esistono e in che consistono? Per quanto io abbia esaminato la legge, ho trovato soltanto che nell'articolo ottavo si dice: la Facoltà curerà che ogni insegnamento obbligatorio sia impartito da un professore ordinario o straordinario. Questi non sono gli obblighi speciali, ma l'obbligo generale di ogni Facoltà.

Talchè in sostanza l'arbitrio del ministro è assoluto, non essendo nella legge determinato quali siano gli stanziamenti contrari alla legge e quali siano gli obblighi speciali. Ed è questo arbitrio del ministro assoluto, anche per un'altra ragione, perchè, cioè, se il Consiglio di amministrazione persiste nelle sue risoluzioni, il ministro non ha altro obbligo che di chiedere il parere del Consiglio superiore senza però aver l'altro di conformarvisi; quindi egli resta libero di fare quel che gli pare e piace. E rimediato voi a questo inconveniente decretando la presentazione del bilancio preventivo alla Camera? No. Poichè quando il bilancio viene presentato alla Camera, gli stanziamenti sono già consumati per metà. E poi credete voi

LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO 1884

forse che la Camera potrà esaminare tutti quanti i bilanci e giudicare? Perciò a me sembra provata la inesattezza fondamentale di questo articolo della legge, a cui la proposta dell'onorevole Cairoli non può pur troppo rimediare nè punto nè poco.

Cairoli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cairoli.

Cairoli. Io domando perdono alla Camera se parlo per la terza volta, mentre volevo parlare una volta sola e brevemente. Ma siccome piace a me, come a tutti noi, di dissipare gli equivoci, così credo bene di rilevare un dubbio che qualche collega ha sollevato, sebbene a me non sembri, in questo caso, possibile.

Io ho inteso la dichiarazione dell'onorevole relatore in questo senso, che il Parlamento non modificherà i bilanci preventivi delle singole Università, ma che le deliberazioni sue concernenti l'operato del ministro, e il modo con cui si è servito delle facoltà che a lui questa legge conferisce, potranno essere ampiamente discusse.

Berio, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Berio, relatore. Il bilancio delle Università deve essere deliberato in ottobre affinchè si possa aprire l'anno scolastico; il bilancio dello Stato si presenta in gonnaio o in febbraio perchè sia discusso col primo di luglio.

I bilanci delle Università in allegato, serviranno alla Camera per controllare l'opera del ministro; e naturalmente, per poter fare delle osservazioni al ministro sul modo con cui avrà regolato l'approvazione di quei bilanci, bisognerà discutere ed approvare la sua condotta in base appunto ai bilanci medesimi. Ma i bilanci non saranno per questo variati; essi rimarranno quello che erano.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Davvero che io non mi sarei aspettato, in un disegno di legge proposto da me di così ampio decentramento amministrativo, di poter sentirmi dire che il ministro rimane autocrate e padrone assoluto del bilancio.

L'onorevole relatore ha spiegato, come suole, molto limpidamente alla Camera il processo col quale il bilancio si inizia è si compie. Lo ripeterò in brevi parole: le singole Facoltà inviano al Conciglio d'amministrazione le loro richieste, sulle

quali il Consiglio redige il bilancio, che si discute poi nel Collegio dai professori: approvato che sia da quell'assemblea, il bilancio è presentato al mistro della pubblica istruzione, il quale esercita il suo diritto ed il suo dovere di revisione. Se crede che qualche disposizione non sia fatta a modo, rinvia il bilancio perchè venga corretto. Nel caso di rifiuto, udito il parere del Consiglio superiore, provvede secondo la sua responsabilità. Poi allegati i bilanci, preventivo e consuntivo, al bilancio del Ministero, si presenta alla Camera e subentra il sindacato del corpo legislativo sull'azione del ministro, essendo questi responsabile al cospetto del Parlamento del modo onde ha esercitato la revisione.

A me pare che, studiandoci su anche un alvro secolo, non si potrebbero trovare guarentigie maggiori e più efficaci di queste. Io sono ben lieto che l'onorevole mio amico Cairoli si possa chiamare soddisfatto. Del resto credo che a nessuno sarebbe mai potuto venire in capo di discutere nei nostri bilanci, l'uno dopo l'altro, tutt i bilanci delle Università e degli Istituti superiori fatti autonomi; e se quest'ipotesi assurda potesse anche darsi, allora, addio autonomia amministrativa.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Bonghi è la terza volta che chiede di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Rinuncia, onorevole Bonghi?

Bonghi. No, ma se non mi vuol permettere di parlare, mi rassegno.

Presidente. Non posso permetterlo, perchè E la ha già parlato due volte su questa questione.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Chiedo all'onorevole Corleo se mantenga o ritiri il suo emendamento.

Corleo. Il mio emendamento è stato compreso nella nuova formula dell'articolo.

Presidente. Ma io devo domandarle se mantenga o ritiri la sua proposta.

Corleo. La ritiro.

Presidente. Onorevole Cairoli, Ella proponeva un emendamento all'articolo 12. Ora, il ministro e la Commissione propongono invece una nuova dizione dell'articolo 13, credendo così di soddisfare al desiderio di Lei. Accetta Ella la proposta del ministro e della Commissione?

Cairoli. Accetto.

Presidente. Per conseguenza s'intende ritirato anche l'emendamento dell'onorevole Cairoli.

L'articolo 12 sarebbe dunque, come la Commissione propone, così emendato: Al primo capo

LEGISLATURA XV — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1884

verso, là dove è detto: "Il bilancio preventivo di ogni anno, deliberato secondo l'articolo precedente, deve essere presentato al ministro della pubblica istruzione due mesi prima dell'apertura dell'anno scolastico, dovrebbe dire: "Il bilancio preventivo d'ogni anno deve essere presentato al ministro della pubblica istruzione due mesi prima dell'apertura dell'anno scolastico.,"

Pongo ai voti quest'emendamento; chi le approva è pregato di alzarsi.

 $(\dot{E} \ approvato.)$ 

Ora pongo a partito l'articolo 12 così emendato.

"Il bilancio preventivo di ogni anno, deve essere presentato al ministro della pubblica istruzione due mesi prima dell'apertura dell'anno scolastico.

"Il ministro, entro un mese dal giorno in cui gli sarà stato spedito il bilancio, potrà richiamare l'attenzione del Consiglio d'amministrazione sugli stanziamenti che ritenesse contrarii alla legge o non rispondenti agli obblighi speciali di ciascuna Università od Istituto.

" Qualora il Consiglio d'amministrazione persistesse nelle sue risoluzioni, il ministro provvederà definitivamente con decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

"Se il dissenso fra il ministro ed il Consiglio d'amministrazione riflettesse l'impiego di entrate provenienti da legati, donazioni, contributo di provincie, comuni ed altri enti morali, gli interessati avranno sempre facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

(È approvato.)

"Art. 13. Il rettore dovrà trasmettere al ministro della pubblica istruzione il bilancio consuntivo coi relativi allegati. La Corte dei conti ne esaminerà la regolarità, e pronuncierà come di diritto.

"I bilanci consuntivi saranno presentati al Parlamento come allegati al conto consuntivo dell'amministrazione dello Stato. "

La Commissione propone che invece dell'ultimo alinea che ho letto si dica così: "I bilanci preventivi e consuntivi delle Università, e degli altri Istituti d'insegnamento superiore, saranno dal ministro della pubblica istruzione presentati al Parlamento come allegati al bilancio della pubblica istruzione. "

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Comincio col domandare una cosa. I bilanci consuntivi saranno anch'essi allegati al bilancio consuntivo dello Stato? Ma allora saranno allegati due volte.

Inoltre vi faccio considerare che voi avete inscritte le dotazioni delle Università nel bilancio del Tesoro; sicchè, come discuterete voi questo bilancio dell'istruzione pubblica in maniera efficace, se le cifre non sono stanziate nel bilancio dell'istruzione pubblica? D'altra parte l'Università quando ha bisogno del suo bilancio? Nel mese d'ottobre, e per quel mese deve essere approvato, perchè allora comincia la erogazione delle somme deliberate nel bilancio stesso, e che due mesi prima dev' essere stato presentato all'approvazione del ministro.

Quindi, qual'è il bilancio preventivo che sarà allegato al bilancio dello Stato presentato alla Camera? Se volete il bilancio delle Università in ottobre, mentre quelli dello Stato cominciano al luglio, dovrete presentare per le Università il bilancio preventivo di due anni innanzi; è evidente. Voi dunque dovrete modificare ancora l'articolo 12, per modo che il bilancio non sia presentato all'approvazione del ministro due mesi prima che l'anno scolastico cominci; insomma bisogna che mettiate d'accordo il bilancio delle Università con quello dello Stato.

E poi io vi domando: L'onorevole Cairoli, che ho udito con moltissima simpatia e il cui desiderio approvo grandemente, ha detto: ma noi non discutiamo mai i bilanci preventivi...

Cairoli. Non ho detto questo.

Presidente. Ma non facciano conversazioni.

Bonghi. Allora ho udito male. Io però in ogni modo non capisco che bisogno ci sia di dire che i conti consuntivi delle Università saranno allegati ai conti consuntivi dello Stato. Una volta che la dotazione di questi enti grava sul bilancio del Tesoro, s'intende che i conti consuntivi dovranno essere presentati,

Ma ove pure si voglia includere nella legge questa disposizione, bisognerà fare in modo che le somme stanziate per le singole Università siano portate nel bilancio dell'istruzione pubblica, non già in quello del tesoro, come avete votato nell'articolo 2°, altrimenti non potremo discutere i bilanci universitarii se mancheranno nel bilancio dell'istruzione gli stanziamenti corrispondenti e se questi sono in altro bilancio.

Bisogna dunque correggere l'articolo, togliere la disposizione relativa ai bisogni consuntivi che LEGISLATURA XV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO 1884

non concludano nulla, e poi dirmi in che maniera io potrò discutere i bilanci preventivi in un bilancio, quando la somma è stanziata in un altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. L'onorevole Bonghi ha fatto delle osservazioni alle quali è urgente di dare una breve risposta, inquantochè parrebbe che questa presentazione dei bilanci voluta dall'onorevole Cairoli e concordata dalla Commissione e dal Ministero, non si potesse fare.

L'onorevole Bonghi, facendo le sue osservazioni, ha dimenticato il disposto dell'articolo 57 che dice: "Questa legge andrà in vigore col giorno 1 luglio susseguente alla sua promulgazione. "Ora, dal 1 luglio all'ottobre, le Università debbono compilare il loro bilancio preventivo che dev'essere approvato entro il mese di ottobre perchè possa andare in vigore al 1 di novembre. E siccome i bilanci dello Stato si approvano dal gennaio a tutto il giugno dell'anno successivo; così i bilanci approvati delle Università nell'ottobre, sono allegati al bilancio dello Stato dell'anno successivo.

Bonghi. Ma i denari allora sono spesi.

Berio, relatore. Sicuramente che saranno spesi. O non ci siamo affaticati finora a dimostrare che i bilanci delle Università non possono in nessuna maniera essere variati?

Dunque la risposta alle obiezioni dell'onorevole Bonghi parmi che non possa essere più evidente. Non c'è contradizione di periodi, perchè i bilanci preventivi arriveranno in tempo per essere allegati ai bilanci dello Stato. E quando l'onorevole Bonghi dice: ma intanto le somme saranno spese, ciò significa che egli non ha compreso ancora nè l'articolo dell'onorevole Cairoli, nè le dichiarazioni che abbiamo fatte. La domanda dell'onorevole Cairoli è che siano presentati alla Camera i bilanci preventivi e consuntivi delle Università perchè possa la Camera esercitare un controllo sull'operato del ministro, e vedere se egli abbia permesso alle Università di spendere male ciò che dovevano spendere bene. Questa presentazione però di bilanci non ha per effetto di sospendere la esecuzione dei bilanci stessi; se avesse questo effetto, sarebbe alterato il concetto della legge, e noi non avremmo accettata una proposta in questo

Presidente. Verremo ai voti.

All'ultimo alinea dell'articolo 13 del disegno di legge la Commissione, come ho detto, sostituisco ora il seguente: "I bilanci preventivi e consuntivi delle Università e degli Istituti d'insegnamento superiore saranno dal ministro della pubblica istruzione presentati al Parlamento come allegati al bilancio della pubblica istruzione. "

Va bene così?

Berio, relatore. Benissimo.

**Presidente.** Pongo dunque a partito l'articolo 13 come l'ho letto; chi lo approva è pregato di alzarsi.

 $(\acute{E}\ approvato\ )$ 

Passiamo all'articolo 14.

"Gli impiegati revocati o sospesi dal Consiglio d'amministrazione avranno facoltà di richiamarsi dal relativo decreto al Collegio dei professori n.

Luchini Odoardo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini O. L'articolo 14 concerne un attribuzione, importante attribuzione, che si vuol dare al collegio dei professori; poi nell'articolo 15 si parla della Giunta che può essere nominata dal Consiglio d'amministrazione; nell'articolo 16 dei rapporti fra le Università e gli Istituti superiori; e poi nell'articolo 17 si vengono a determinare le attribuzioni del Consiglio dei professori. Ora a me parrebbe opportuno, per non pregiudicare nessuna questione e per dare agio alla Camera di discutere meglio e con miglior metodo le questioni particolari che si presentano, o almeno di esaminarle se non discuterle, che l'articolo 14 fosse discusso insieme all'articolo 17.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. La Commissione trova che nell'istanza dell'onorevole Luchini è manifesto il desiderio di fare delle osservazioni in merito agli articoli 17 e 14 contemporaneamente, e quindi non trova nessun ostacolo acchè si riunisca la discussione di questi due articoli.

Intanto però si può passare alla discussione degli articoli 15 e 16.

Presidente. Rimane dunque sospeso l'articolo 14; passiamo alla discussione dell'articolo 15.

- « Il Consiglio d'amministrazione nominerà fra i suoi membri una Giunta con incarico di eseguirne le deliberazioni e di compiere tutti quegli altri uffici amministrativi che le fossero dal Consiglio delegati.
  - « La Giunta sarà composta di due membri

LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1884

scelti fra i componenti il Consiglio, e del rettore che la presiederà.»

L'onorevole Corleo avendo ritirato l'emendamento che avea presenta o a quest'articolo, e non essendovi oratori iscritti, pongo a partito l'articolo 15 che he letto. Chi lo approva voglia alzarsi.

(E approvato.)

- « Art. 16. Gli Istituti superiori saranno governati nel modo stesso delle Università, salvo il disposto di leggi speciali.
- « Negli Istituti che sono divisi in sezioni, queste corrisponderanno in tutto alle Facoltà.
- « In quelli che hanno una sezione unica, il direttore ed il collegio dei professori avranno pure le attribuzioni del preside e della Facoltà. La sezione avrà due rappresentanti nel Consiglio amministrativo. »

Dini Ulisse. Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Corleo ha pure ritirato l'emendamento che aveva presentato a questo articolo 16.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Faccio osservare alla Commissione che in questo articolo non sono stabilite le norme per la nomina del direttore degli Istituti superiori.

Parlando delle Università, si è indicato come si deve procedere per la nomina del rettore, e mi pare che anche per gli Istituti superiori, come sono le scuole d'ingegneria, sia il caso di dire come il loro capo debba essere nominato. E, secondo il mio avviso, si potrebbe far questo risultare coll'aggiungere fra parentesi al terzo capoverso dove si dice: " in quelli che hanno una sezione unica, il direttore, ecc., dopo la parola " direttore: da nominarsi colle stesse norme del rettore delle Università. "

Questa è la mia proposta, ed ho finito.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. È giusto, ma è espresso già questo concetto nel primo alinea dell'articolo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini Ulisse.

Dini Ulisse. Io propongo che, per rendere più chiaro l'articolo, dopo le parole "Istituti superiori ", nel primo a linea, si aggiungano le altre: "compresi nella tabella A. ",

**Presidente.** Favorisca di mandarmi la sua proposta scritta.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Berio, relatore. L'onorevole Curioni manifesta

il dubbio che nell'articolo 16 non siano compresi i provvedimenti adottati in questa legge per la nomina dei rettori delle Università, perchè non è esplicitamente detto che le norme che regolano quelle nomine sono applicabili anche alla nomina del direttore negli Istituti.

Ma io faccio osservare all'onorevole Curioni che il primo alinea dell'articolo dice:

"Gli Istituti superiori saranno governati nel modo stesso delle Università, salvo il disposto di leggi speciali. "

Con questa frase abbiamo inteso di dire, e parmi che sia chiarissimamente espresso il nostro concetto, che tutte le norme adottate pel governo delle Università, e quindi anche il modo di nomina dei rettori, sono adattabili al governo degli Istituti superiori, in quanto le regole speciali di questi Istituti non vi si oppongano. Poichè se vi sono delle leggi speciali che vi si oppongono, queste devono essere osservate.

Quindi non credo che l'articolo 16 nel suo primo alinea meriti alcuna osservazione a questo proposito, e spero che l'onorevole Curioni, prendendo atto di queste dichiarazioni, sarà persuaso che di una maggiore spiegazione non c'è bisogno.

L'onorevole Dini propone che si dica: "Istituti superiori compresi nella tabella A.,

La Commissione non ha ragione di respingere la proposta dell'onorevole Dini, per quanto non ne veda la necessità, trattandosi d'un'aggiunta, che non pregiudica nè l'euritmia dell'articolo, nè il valore della sua disposizione.

Curioni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà,

Curioni. Io mi dichiaro soddisfatto delle spie-gazioni dell'onorevole relatore.

Presidente. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Dini, accettato dal ministro e dalla Commissione, che consiste nell'aggiungere al primo comma, le parole "compresi nella tabella A.,"

 $(\hat{E} \ approvato.)$ 

#### Presidente. Leggo l'articolo così emendato:

- " Gli Istituti superiori compresi nella tabella A, saranno governati nel modo stesso delle Università, salvo il disposto di leggi speciali.
- " Negli Istituti che sono divisi in sezioni, queste corrisponderanno in tutto alle Facoltà.
- "In quelli che hanno una sezione unica, il direttore ed il collegio dei professori avranno pure le attribuzioni del preside e della Facoltà. La se-

LEGISLATURA XV — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO 1884

zione avrà due rappresentanti nel Consiglio amministrativo. "

Chi approva quest'articolo 16 è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora torneremo all'articolo 14 ed all'articolo 17. L'articolo 14 l'ho già letto; leggo ora l'articolo 17.

"Art. 17. Il collegio dei professori, composto di tutti professori ordinari e straordinari, determina il regolamento generale per l'Università od Istituto, ed adempie tutto le altre attribuzioni assegnategli dalla legge.

Sull'articolo 14, e sull'articolo 17 sono stati ritirati gli emendamenti che già erano stati presentati, e non vi è alcun oratore iscritto.

Luchini Odoardo. (Della Commissione) Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo. (Della Commissione) Prometto alla Camera di non parlare più di cinque, o sei minuti. Con questi due articoli importantissimi, noi veniamo ad istituire il Collegio dei professori arbitro dell'amministrazione dell'Università. Notate, o signori, l'importanza del principio cho noi veniamo a stabilire. E la notino specialmente quelli di questa Camera che ebbero la grave responsabilità dell'amministrazione pubblica, e non se ne dissimularono l'entità ed i pericoli. Noi ve niamo, in sostanza, ad istituire due diritti amministrativi, ed anche due criteri morali.

Il diritto amministrativo nostro, europeo, universale, ci insegna come canone fondamentale, non essere possibile conciliare nella stessa persona la qualità di sorvegliante e di sorvegliato, di preponente e di preposto, la qualità di stipendiato di un Istituto e di arbitro dell'Istituto stesso. Questo medesimo diritto universale ci insegna che gli amministratori, tutte le volte che nelle loro deliberazioni si includa un interesse diretto od indiretto loro, o dei loro congiunti, hanno l'obbligo di astenersi.

Talvolta, anche nei Codici penali, fare un atto di amministrazione nel quale si abbia un interesse diretto è qualificato come reato. Ora che cosa si vuole stabilire con questo nuovo diritto amministrativo degli articoli di legge che discutiamo? Si vuole, nè più ne meno, imporre ai professori di amministrare colà dove avrebbero obbligo d'astenersi. E io credo che essi non accetteranno o accetteranno di mal'animo il dono che vogliamo far loro di un potere che li renderebbe sempre sospetti. Invero

sono i professori i quali potranno, per esempio, deliberare che lo stipendio del personale del loro Istituto sia duplicato o triplicato per attirare, se si vuole, con ciò gl'ingegni; mentre anche essi con questo provvedimento verrebbero a duplicare lo stipendio di cui godono. Nè si dica che provvederà il ministro. Il ministro sulla sua responsabilità potrà provvedere più o meno bene all'osservanza della legge, ma purchè la legge sia stata violata. Ma quando i professori giudicano, deliberano che lo stipendio sia duplicato o triplicato per attirare gl'ingegni lontani e per contentare gl'ingegni presenti, dove è qui la violazione della legge? Dove può essere? Ci sarà un atto sconveniente, inopportuno, improvvido, tutto quel che si vuole, ma non la violazione della legge; ossia ci sarà, si, questa violazione di legge secondo il diritto comune che vieta di deliberare in cosa in cui si abbia interesse diretto od indiretto; ma la violazione non esisterà con questo diritto speciale che si vuole stabilire, giacchè i professori devono avere non soltanto diritto, ma obbligo di deliberare.

Non importa dimostrare che vengono così anche a stabilirsi due criterii morali, il criterio morale del senso universale degli uomini che impone in questi casi di astenersi dal voto e dalla parola, ed il criterio morale sui generis di questa legge che invece impone atti di amministrazione.

Voce a sinistra. I cinque minuti son passati. Luchini Odoardo. Non ancora; e giacchè ho facoltà di parlare, mi permetta la Camera che io ricordi un aneddoto recente che mi è stato riferito oggi da un nostro collega, il quale collega mi ha in proposito anche dati gli appunti che tengo in mano. I professori di un Istituto tecnico non governativo furono in questi giorni chiamati dall'autorità provinciale a ripartire, essi, la somma posta a disposizione loro e per il materiale scientifico.

Nacque discussione violentissima fra questi insegnanti; poco mancò non si prendessero pei capelli; ce lo assicura il collega; discussero lungamente per fare il riparto, e sapete, o signori, come conclusero? Conclusero che non potevano concludere; che non potendo mettersi d'accordo, restituivano alla Giunta di vigilanza l'attribuzione di fare essa il riparto della somma.

Noi, o signori, con l'articolo in discussione rinnoveremmo la tentazione sconveniente di questi scandali; noi daremmo occasione (per quanto rispettabilissimo sia il corpo a cui vogliamo affidare simili attribuzioni) di rinnovare uno spettacolo che credo addirittura non conforme ai principii della morale, la quale c'impone di evitare a sè e ad LEGISTATURA XV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO 1884

altrui i contrasti fra l'interesse privato ed il pubblico, e non conforme a quella savia politica che vuole le pubbliche amministrazioni non soltanto buone in sè, ma anche non sospette ad altrui.

Finisco, signori. Ieri l'altro, quando si parlò della partecipazione degli studenti alla nomina del rettore, parve a taluni di vedere in questa proposta quasi una forma di pervertimento della gioventù più eletta del nostro paese; si temette di vedere gli studenti implicati nella rivalità degl'insegnanti, ammaestrati troppo precocemente negli intrighi; si temettero insomma mille seduzioni a cui la gioventù generosa, ma inesperta, avrebbe potuto andare incontro.

Io so che nella libertà ci sono sempre pericoli, ma ci sono anche beneficii che li compensano
largamente. Se poi dovesse tenersi conto delle seduzioni possibili, io credo che ci siano seduzioni
anche più terribili di queste che avrebbero potuto al più verificarsi ogni due anni, e così
a lungo intervallo; sarebbe più a temersi allora,
per esempio, la seduzione costante, quotidiana,
continua, assidua di coloro che vendono l'orpello della rettorica per l'oro della scienza e della
verità. Ma tralasciamo anche questo.

C'è qualche cosa che ha efficacia anche più corruttrice della parola, ed è l'esempio. Ora noi a questa gioventù che ci sta tanto a cuore, alla gioventù più eletta del paese, verremmo a presentare al suo primo affiacciarsi alla vita pubblica; l'esempio del contrasto fra le istituzioni dello Stato e i principii della morale; l'esempio dei suoi professori autorizzati, obbligati dalla legge ad amministrare l'istituto dove essi avrebbero dovere morale ed anche giuridico di astenersi. (Bene!)

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Io mi permetto di far riflettere alla Camera ed all'onorevole Luchini che ciò che amministrano i professori per le dotazioni dei gabinetti appartiene alla scienza e non ad essi. Distinzione fondamentale: difatti, se un professore si interesserà vivamente per ottenere che sia meglio provvisto il suo laboratorio, sarà degno, non di biasimo, di lode.

Ma c'è una cosa che potrebbe esser gelosa, apparire men degna ed atta ad abbassare il livello dei nostri insegnanti, e questa sarebbe: se potessero essi aumentarsi a piacere i propri stipendi. Ora io dico all'onorevole I uchini che questo fatto non potrebbe accadere.

Luchini Odoardo. (Della Commissione) Chi lo vieta?

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Prima di tutto, lo dimostra la esperienza, ed è tale esperienza alla quale egli dovrà piegarsi; e lo affermo io, come ministro della pubblica istruzione.

È bene si sappia che, per beneficio di un articolo della legge Casati si avrebbe potestà di elevare lo stipendio di una quota parte a quei professori che nella scienza avessero raggiunto un alto grado.

Questo si è creduto grande beneficio. Chi giudice? Il Consiglio superiore, composto di professori per la massima parte. Or bene: quante volte siffatto articolo è stato applicato? assai poche: e per converso; quante volte uomini veramente distinti hanno sollecitato cotesto beneficio, ed è stato risposto loro di ritirare la domanda se non volevano che il Consiglio l'avesse respinta?

Io non debbo proferir nomi e cognomi; ma posso ben asserire che si è sin troppo avari di questo articolo, nè fu se non per istraordinarissime circostanze che venne adoperato e si possono contar sulle dita.

E veniamo a considerare la cosa nella nuova legge. Perchè si potessero aumentare gli stipendi dei professori, se ne dovrebbe fare la proposta nell'assemblea generale; ed allora cosa avverrebbe?

Luchini Odoardo. Do ut des.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ebbene, sia pure che i professori sentano talora la carne intorno alle ossa; sono uomini anch'essi: ma si potrà mai verificare il caso in cui si possa fare la proposta d'accrescere gli stipendi a tutti i professori che compongono l'assemblea? E se questo fosse, si troverebbe un ministro che potesse ammettere una cosa simile?

Luchini Odoardo. Non ha facoltà d'impedirlo.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ma certi doveri non c'è bisogno che siano scritti; si presentano così evidenti contro il disdoro, che non sarebbe possibile mai trovare chi li disconoscesse. Questo è, per me, dimostrato a priori: ed anticipatamente certo per la coscienza che ho anch'io d'essere un professore.

Or dunque, in quanto all'amministrazione, debbono considerarsi due cespiti, quello che serve alla scienza, quello che provvede agli individui.

Del cespite che serve alla scienza chi miglior giudice di quelli che sono scienziati?

Credereste voi proprio d'aver trovata una grande guarentigia se tre uomini, che non fossero professori, e per conseguenza ignari delle vere esigenze tecniche, dovessero accordar essi gli auLEGISLATURA XV — 1a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1884

menti che domandano i professori? Voi tornereste in quel circolo vizioso che avete qui tante volte lamentato.

Lasciate la scienza ai cultori della scienza; lasciate agli scienziati di amministrare i cespiti che servono agli insegnamenti, e non a loro. Dall'altra parte poi, o signori, io ritengo assolutamente impossibile il pensiero dell'onorevole Luchini; ma quando proprio si potesse temere che tutt'i professori discendessero così basso da usurpare ai laboratorî le somme dovute al progredire della scienza, io non avrei nessuna difficoltà di accettare un articolo di legge che dicesse così:

Gli stipendi dei professori non possono di regola aumentarsi. Ed ecco tutto intieramente finito. Che se poi l'onorevole Luchini tornasse a ciò che ha voluto dimostrare in questa Camera, vale a dire che i professori sono incapaci di amministrare, io credo, ch'egli non troverebbe qua dentro molti dell'avviso suo. I professori valgono almeno quello che varrebbero altri non professori, si riterranno spero forniti di una coltura, di una educazione, e della necessaria rettitudine di coscienza. Dico di più che sareste in una grande contraddizione con voi stessi, se credeste un professore capace di amministrare, per esempio, nella provincia, nel comune, in un altro qualsiasi ente morale; incapace poi di amministrare nelle proprie Facoltà quanto spetta obbiettivamente alla scienza ed allo studio.

Queste sono le osservazioni che io sentiva il debito di fare intorno a siffatto argomento anche una volta ripresentato dall'onorevole Luchini. Ora poi, se l'articolo 14 deve essere esaminato insieme coll'articolo 17, io prego l'onorevole presidente e la Camera che vogliano avere la compiacenza di permettere alla Commissione ed a me di studiare una redazione che possa in qualche parte soddisfare anche l'onorevole Luchini.

Presidente. La Commissione e l'onorevole ministro chiedono dunque che si sospenda la discussione degli articoli 14 e 17.

L'onorevole Bonghi che ha chiesto di parlare, ha delle osservazioni a fare a questo proposito?

Bonghi. Dopo le osservazioni e le conclusioni a cui è venuto l'onorevole ministro, aspetto di vedere la nuova formula che sarà proposta alla Camera.

**Presidente.** Non essendovi altre obiezioni, gli articoli 14 e 17 rimangono sospesi.

Passeremo al capo 3º: Degli insegnanti.

"Art. 18. L'insegnamento superiore è dato da professori ordinari o straordinari, da incaricati, e da liberi docenti., A questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Corleo. (Rumori.)

Corleo. Lo ritiro.

Presidente. Va bene.

Bonghi. Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Io chiederei alla Commissione se non le paresse utile di cancellare la parola: incaricati. I professori incaricati sono una piaga per il nostro insegnamento universitario, poichè essi non hanno una funzione necessaria nell'insegnamento. Il professore incaricato è per sè una cosa meramente provvisoria; e nella nostra legge del 1859, l'incaricato è nominato soltanto incidentalmente, eppure quell'averlo nominato quasi per incidente è stato cagione di una moltiplicazione fuor di misura di questi professori incaricati.

Quando manchi un professore ordinario o straordinario, so bene essere necessario che qualcuno ne faccia le funzioni; ma il considerare, con questo articolo, i professori incaricati quasi come membri organici del corpo insegnanto non mi pare esatto, mi pare pericoloso.

Io non trovo una disposizione simile nella legge di nessun paese e non mi pare conforme alla legge del 1859, dove, come ho già detto, per esservi nominati incidentalmente n'è venuto fuori che gl'incaricati, sono andati diventando straordinari ed ordinari, senza aver mai potuto ottenere, che questa illegalità non succedesse.

Se la Commissione vuol far bene li levi dall'articolo; se no, li lasci.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. L'onorevole Bonghi chiede che si tolga dall'articolo 18 la parola incaricati, inquantochè egli considera i professori incaricati come una disgrazia dell'insegnamento. Mi dispiace onorevole Bonghi (e creda che non è una dichiarazione così per forma, perchè vorrei contentarlo) che mi sia impossibile accogliere la sua proposta per due ragioni. La prima è che abbiamo già una disposizione approvata dalla Camera, nella quale è detto che gli incarichi non potranno durare più che un anno. In secondo luogo, gli incaricati (per quanto convenga che sarebbe meglio che non ce ne fosse mai bisogno) sono una necessità. Supponga, onorevole Bonghi, che a metà di un anno un professore cada ammalato; bisogna pur continuare la scuola; e se non c'è pronto un professore ordinario da nominarsi (e la nomina di un professore ordinario è una cosa grave e che riLEGISLATURA XV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1884

chiede molto tempo, qualche volta più di un anno) bisogna pur supplire con un professore incaricato. Era quindi necessario nominarli in quest'articolo, tanto più, ripeto, che c'è già una disposizione approvata nell'articolo 8, nella quale si dispone, che gli incarichi non durano più di un anno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. A me la ragione non par buona. Avete fatto bene a dire nell'articolo 8° che gli incarichi non durano più d'un anno; ed è naturale che, quando un professore ordinario o straordinario manca, bisogni dare l'incarico a qualcuno. Ma farete male a metterli qui accanto agli ordinarii e straordinarii, quasi costituissero un ordine d'insegnanti anch'essi. Questo non si vede in nessuna legislazione, nè è ragionevole.

Voci. Ha ragione.

Presidente. Onorevole Bonghi, fa proposta? Bonghi. Non serve.

Presidente. Allora non essendovi oratori inscritti pongo a partito l'articolo 18°.

"L'insegnamento superiore è dato da professori ordinarii e straordinarii, da incaricati e da liberi docenti."

 $(\vec{E}\ approvato.)$ 

Come mi pare che l'articolo 19° sollevi importanti quistioni, sarà opportuno rimandare la discussione a domani. (Si! si!)

### Annunzio di domande d'interrogazione.

Presidente. Leggo intanto alcune domande d'interrogazione state presentate alla Presidenza, e che prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler comunicare ai suoi colleghi.

"Il sottoscritto desidera interrogare il ministro degli affari esteri sui provvedimenti adottati dal regio Governo a tutela dei nostri interessi e dei nostri nazionali in presenza degli ultimi avvenimenti del Sudan.

" Di Sant' Onofrio. ,

Altra domanda d'interrogazione:

- "Il sottoscritto desidera interrogare S. E. il ministro di agricoltura e commercio:
- " 1º Sull' instituzione di borse per studi sulla fabbricazione degli zuccheri.
- " 2º Sulla presentazione del progetto di legge sulla caccia.

" Canzi.,

Una terza domanda d'interrogazione è la seguente:

" Il sottoscritto desidera interrogare S. E. il ministro delle finanze, e S. E. il ministro d'agricoltura e commercio intorno ai loro intendimenti relativamente alla produzione dei tabacchi indigeni.

" Canzi. "

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Dirò domani se e quando potrò rispondere all'interrogazione a me rivolta.

**Depretis,** ministro del Consiglio. Comunicherò ai miei due colleghi delle finanze e degli affari esteri le interrogazioni che loro si riferiscono.

### Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ricordo ora che fu ieri annunciata un'interpellanza degli onorevoli Severi, Bosdari ed altri all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, circa l'interpretazione da lui data all'articolo 100 della legge elettorale politica.

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa interpellanza.

Depretis, presidente del Consiglio. Io accetto l'interpellanza dell'onorevole Severi e lo pregherei di volerla svolgere quando la Camera udrà le altre interpellanze sulle condizioni delle provincie della Romagna e sull'amministrazione interna, per le quali la discussione sarà fissata fra qualche giorno come vi hanno annuito l'onorevole Parenzo e l'onorevole Aventi.

Io ho già dichiarato che sarò pronto per lo svolgimento di queste diverse interpellanze appena sarà finita la discussione del disegno di legge sull'insegnamento superiore, poichè io non mi credo, quasi direi, in diritto, e ho precisamente il dovere di dare ogni opera, per quanto dipende da me, affinchè il disegno di legge sull'istruzione superiore proceda senza interruzione fino al suo termine.

Io pertanto pregherei così l'onorevole Severi come gli altri interpellanti di voler aspettare ancora qualche giorno, perchè, visto come ha proceduto quest'oggi la discussione, e sperando che così sia per procedere nei giorni prossimi, io confido che potremo fissare un giorno per queste diverse interpellanze.

Presidente. Onorevole Severi, l'onorevole presidente del Consiglio propone che la sua interpellanza sia svolta in quel giorno che verrà staLEGISLATURA XV — 12 SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1884

bilito per lo svolgimento delle altre interpellanze già presentate dall'onorevole Parenzo, e dagli onorevoli Aventi e altri deputati.

Severi. La natura dell'interpellanza da me presentata è tale che non consente un indugio così lungo come quello che è proposto dal presidente del Consiglio.

Quando io fossi costretto ad accettare codesto rinvio, piuttosto ritirerei la mia interpellanza, perchè io l'ho presentata per raggiungere seriamente uno scopo pratico, e quando la si differisse alla fine della discussione attuale, lo scopo verrebbe a fallire.

Mi spiego subito. Io ho interpellato il ministro dell'interno sulle istruzioni da lui date circa all'iscrizione nelle liste elettorali politiche in ordine all'articolo 100. Col mese di gennaio terminava l'epoca per le iscrizioni; nel mese di febbraio le Giunte devono fare la revisione. Siamo addì 8 di febbraio. Quando terminerà la discussione attuale?

Terminerà, senza dubbio, quando si saranno compiute le operazioni delle Giunte comunali sulle quali ha avuto il fine di influire il presidente del Consiglio con la sua circolare! Allora sì che, ottenuto quel fine, egli potrà ripetere e rispondere: Così è piaciuto a me, e basta.

Io dunque non posso accettare il rinvio che egli propone.

Ho accennato alle ragioni per le quali il rinvio significherebbe rifiuto di rispondere, perchè una risposta a fatti compiuti a nulla rimedia. La Camera è in grado di apprezzare quelle ragioni.

Se il presidente del Consiglio e la Camera credono di stabire un giorno, con una data prossima, perchè ad ogni modo con una pronta discussione si possa dire in tempo al paese qual fu il pensiero della sua rappresentanza, sta bene; altrimenti dichiaro che ritiro la mia interpellanza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Pur troppo io debbo confessare che quello che piace a me non basta, anzi è ben lungi dal bastare. Non bisogna eredere che una frase sfuggita in un momento d'irritazione esprima la convinzione di un vecchio parlamentare, il quale sa qual'è la sua posizione e qual'è il rispetto che deve alle istituzioni ed alla Camera.

Io vorrei poter annuire al desiderio dell'onorevole Severi e affrettare, anche separandola dalle altre, la discussione della sua interpellanza; e se la discussione lo permetterà, se avrò il consenso del mio onorevole collega il ministro dell'istruzione pubblica, e mi par difficile che io glie lo possa onestamente domandare, io accetterò, anche prima delle altre, la discussione dell'interpellanza dell'onorevole Severi, quantunque non creda che l'interesse degli elettori sia minimamente pregiudicato dalla comunicazione che ha fatto il ministro dell'interno di un parere, chiesto, come in tanti altri casi, al Consiglio di Stato sul dubbio che si era da diverse parti sollevato.

Severi. È un'opinione sua.

Presidente. Non interrompa.

Depretis, presidente del Consiglio. Come, opinione mia?

L'ho detto e lo ripeto qui che la mia opinione è conforme a quella del Consiglio di Stato, e ho detto nello stesso tempo ed ho fatto avvertire con questa circolare, che nessun diritto poteva essere leso, e che l'azione dei tribunali era perfettamente libera. (Movimenti e interruzioni a sinistra)

**Presidente.** Prego di non interrompere. Cominciamo bene! (Si ride)

**Depretis,** presidente del Consiglio. Aggiungerò che mi spiacerebbe che l'onorevole Severi ritirasse la sua interpellanza, perchè non credo che possa essere svolta a danno del Ministero.

Posso errare, ma credo che dovrei desiderare che su molte di queste questioni fosse interrogata la Camera.

Creda pure, onorevole Severi, che io vorrei veramente assecondare il suo desiderio. Lasci proseguire per qualche giorno la discussione della legge sull'istruzione superiore, e poi o proporremo d'accordo che si discuta in una seduta mattutina...

Severi. Sia pure.

Depretis, presidente del Consiglio. Ma bisogna chiedere il consenso della Camera per discutere di queste questioni la mattina, ovvero in una seduta festiva.

E bisogna pure considerare un poco la posizione dei ministri e dei nostri colleghi che fanno parte delle Commissioni, e che hanno molti lavori loro imposti dal proprio ufficio.

Io prego pertanto l'onorevole Severi di voler aspettare ancora qualche giorno; e poi, se non potremo altrimenti, pregheremo la Camera di stabilire una seduta festiva o una seduta mattutina per lo svolgimento della sua interpellanza.

Presidente. L'onorevole Severi ha facoltà di parlare.

Severi. Prima di tutto debbo dichiarare all'onorevole ministro che egli è in inganno quando pensa che l'interpellanza nostra sia stata presenLEGISLATURA XV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1884

tata con l'idea di suscitare timori sulla di lui posizione parlamentare.

Depretis, presidente del Consiglio. Non ho mai detto questo.

Severi. Io non sospettava punto che la maggioranza volesse accettare un concetto diverso da quello espresso dalla circolaro dell'onorevole presidente del Consiglio. Ma io pensava che una discussione intesa ad esaminare qui se fosse legittima l'ingerenza del Governo nelle attribuzioni affidate dalla legge, prima alle rappresentanze comunali e poi al potere giudiziario, avrebbe potuto avere il suo valore anche senza bisogno di provocare una mozione o un voto.

Per giudicare se convenisse presentare una mozione e provocare un voto, bisognava aspettare che la nostra interpellanza fosse svolta. E non poteva avvenire che l'esperienza lunga e la vasta dottrina del presidente del Consiglio fossero tali, da persuadermi che la domanda nostra non avea bisogno di essere susseguita da un voto? Questo però era da vedersi alla conclusione. Comunque sia, Ella comprende, onorevole presidente del Consiglio, che l'indugiare in questo momento una discussione la quale dia modo a noi di adempiere il nostro dovere e tranquillizzi il paese, reca questo danno, che con questo ritardo le rappresentanze comunali, anzi le Giunte chiamate alla revisione delle liste nel mese che corre, si trovano sotto l'influenza del parere del Consiglio di Stato di cui si conosce la conclusione, ma non il tenore, nè le ragioni, poichè queste non sono state in alcun modo pubblicate, e solo è stato annunciato nella circolare che più tardi sarebbero fatte conoscere ai prefetti.

Ma vi è di più; le Giunte comunali, oltre al trovarsi sotto la influenza della conclusione di questo parere, conoscono ancora che ve ne è uno non meno autorevole, quello cioè del capo del Governo.

Pare corretto a lei, onorevole Depretis, di lasciare sotto questa illegittima influenza le decisioni delle rappresentanze comunali che devono dare il primo giudizio, e di differire questa discussione a quando si sarà discussa la legge sull'istruzione superiore? Fra le due discussioni, mentre è importante quella sull'istruzione, non è meno urgente in questo momento quella da noi sollevata, la quale si attiene a una legge fondamentale della nostra costituzione. Indugiare cinque, sei o otto giorni non farà gran male. Possiamo stabilire una seduta mattutina, una seduta festiva, o meglio il principio di una seduta ordinaria, poichè la discussione non sarà lunga. Non dovremo discutere che l'interpellanza; la mozione, se sarà il caso di farla, dovrà discutersi

in altra tornata. Vi sarà la domanda mia e la risposta dell'onorevole presidente del Consiglio. Per un'ora che si ritardi la votazione della legge sulla istruzione avremo guadagnato questo: che il Governo avrà dimostrato che non mira a sottrarsi, con indugi ingiustificati dal render conto dei propri atti dinanzi al Parlamento!

Quindi io credo che, quando si sia discreti, e, per parte mia la Camera può attendersi la maggiore discretezza, non sarà una questione che occupi gran tempo, e son certo in una tornata potrebbe essere esaurito l'argomento.

Pare a me dunque che, quando l'onorevole presidente del Consiglio voglia tener conto di queste ragioni, potrebbe essere cortese di stabilire il giorno in una tornata della prossima settimana, in cui si debba discutere di questo argomento.

**Presidente.** Onorevole Severi, che proposta fa Ella?

Severi. La mia proposta è che la Camera mi consenta di svolgere la interpellanza nella seduta di mercoledì.

Presidente. Mercoledì della ventura settimana? Severi. Si, signore.

**Presidente.** Ma in seduta antimeridiana o nella seduta ordinaria?

Severi. Nella seduta pomeridiana.

Depretis, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Depretis, presidente del Consiglio. Mi spiace, ma io non posso acconsentire alla proposta dell'onorevole Severi, il quale vorrebbe la discussione della sua interpellanza mercoledì nella seduta pomeridiana. Noi dovremo già impiegare un certo tempo nella discussione di altri argomenti; e fissando la discussione nella seduta pomeridiana si verrebbe a sospendere, anche solo per alcune ore, la discussione della legge sull'insegnamento universitario: e perciò io non posso aderire a questa proposta.

Io persisto a proporre all'onorevole Severi, che in un giorno della settimana ventura sia fissato il giorno preciso, e non lontano per lo svolgimento della sua interpellanza in una seduta mattutina. (Rumori a sinistra)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Severi.

**Severi**. Io prendo atto della insistenza dell'onorevole presidente del Consiglio a negare di stalire il giorno. (*Movimenti — Rumori al centro e a destra*)

Le ragioni che ho addotte perchè venisso determinato il giorno preciso e prossimo per la LEGISLATURA XV — 12 SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1884

discussione, mi paiono abbastanza gravi e chiare da non aver bisogno di aggiungerne altre. Ma se nonostante quelle ragioni piace diversamente al presidente del Consiglio, basta. Anche a me, però, in questo stato di cose, piace per ora di ritirare la domanda d'interpellanza che ho presentata. (Bravo! a sinistra — Commenti al centro e a destra)

Presidente. Ella dunque ritira la sua interpellanza?

Severi. Sì, signore, giacchè per ora non è possibile nè di discutere nè di svolgere una questione a tutela della libertà e dei veri interessi del paese. (Movimenti)

Depretis, presidente del Consiglio. (Con forza) Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Depretis, presidente del Consiglio. Io debbo protestare contro le parole dell'onorevole preopinante. La Camera sa quante volte io mi sono impegnato di continuare la discussione della legge sull'insegnamento superiore, e come abbia rimandate a dopo il termine di questa discussione, (Rumori e interruzioni a sinistra) e senza che mi fossero fatte osservazioni, altre interpellanze non meno importanti di quella dell'onorevole Severi.

Io ho dichiarato che se si stabilisce di svolgere l'interpellanza in una seduta mattutina, sono disposto ad affrettarne la discussione ed a fissarla per uno dei prossimi giorni, (fra non più di otto giorni, per esempio); però non credo sia il caso che l'onorevole Severi debba dire alla Camera che sia vietato il diritto che ad ogni deputato compete di svolgere interpellanze, alle quali il ministro ha dovere di rispondere. (Bene!)

Presidente. Sta bene. Intanto, siccome ho udito osservare che la discussione della legge intorno alla istruzione superiore sarà interrotta nella

tornata di domani, debbo dichiarare che sono stato io a proporre oggi alla Camera, seguendo una procedura costante, che domani si discutano le domande a procedere contro gli onorevoli Lovito e Nicotera. E questo ho fatto perchè tutto ciò che concerne i deputati e la costituzione della Camera, ha per diritto e consuetudine la precedenza su qualunque argomento. (Bene! Bravo!)

È dunque ritirata la interpellanza dell'onorevole Severi ed altri colleghi.

Dimani mattina alle 11 riunione dell' Ufficio secondo; alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata a ore 6 35.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

- 1º Votazione per la nomina di otto membri della Commissione incaricata di esaminare il progetto del Codice penale.
- 2º Relazione sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro i deputati Nicotera e Lovito. (164 e 164 bis)
- 3º Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno. (26)
- 4º Disposizioni intorno alla vendita minuta delle bevande nei comuni chiusi. (79)
  - 5º Stato degli impiegati civili. (68)
- 6º Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
- 7º Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83)

Prof. Avv. Luigi Ravani Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884 — Tip. della Camera dei Deputati (Stabilimenti del Fibreno).